

XV LEGISLATURA

Legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5

PROGRAMMA

*PER IL CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELLE LEGGI PROVINCIALI
E PER LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE POLITICHE PUBBLICHE*

PROGRAMMA 2015 - PRIMA SEZIONE

Leggi provinciali e politiche pubbliche individuate per il controllo dello stato di attuazione e la valutazione degli effetti

Legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 - Disciplina dell'attività di cava

CONTROLLO SULLO STATO DI ATTUAZIONE

- PREVISIONI NORMATIVE, VERIFICA DELL'ATTUAZIONE, EVIDENZE E CRITICITA' RISCONTRATE
- INDICAZIONI DEL TAVOLO DI COORDINAMENTO

pag. 2

pag. 54

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p><i>Art. 1</i> <i>Oggetto e finalità</i></p> <p>La legge disciplina l'attività di ricerca e di coltivazione dei materiali di cava.</p> <p>La legge ha come obiettivo la valorizzare le risorse provinciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in armonia con il Piano di Sviluppo Provinciale • in coerenza con il Piano Urbanistico Provinciale • nel rispetto delle esigenze di salvaguardia dell'ambiente e di tutela del lavoro e delle imprese. <p>La legge promuovere il distretto del porfido e delle pietre trentine e lo sviluppo integrato delle filiere produttive locali.</p>		<p>La Provincia autonoma di Trento, con la legge provinciale, n. 6 del 1980, è stata fra le prime regioni in Italia ad adottare una legge di settore che ha anche previsto lo strumento del piano cave per favorire la programmazione dell'attività estrattiva a livello comunale.</p> <p>La legge provinciale in esame, oltre ad aver adeguato la previgente disciplina ai principi di libero mercato e di libera concorrenza stabiliti dalla dalla legislazione europea, anche prevedendo specifiche disposizioni per la gestione di una fase transitoria volta a garantire le coltivazioni in atto, è intervenuta per migliorare la coltivazione dei giacimenti e le condizioni ambientali e di sicurezza del lavoro e per promuovere e realizzare la valorizzazione del settore estrattivo attraverso l'istituzione "distretto del porfido e delle pietre trentine".</p> <p>La legge provinciale n. 7 del 2006, anche attraverso successive modificazioni intervenute nel corso degli anni, ha introdotto misure di semplificazione amministrativa assicurando le necessarie forme di partecipazione e di pubblicità.</p>

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p>Art. 2 Comitato tecnico interdisciplinare cave</p> <p>E' prevista l'istituzione del Comitato tecnico interdisciplinare. Il Comitato esercita le competenze attribuitegli dalla legge e in particolare esprime i pareri obbligatori sui progetti di cava e sugli aggiornamenti e sulle varianti del piano cave.</p> <p>La Giunta provinciale definisce la composizione del Comitato ferma restando la presenza dei dirigenti delle strutture competenti in materia mineraria, in materia di urbanistica e paesaggio, in materia di vincolo idrogeologico e in materia geologica. Per le procedure di aggiornamento o di variante del Piano cave è previsto che del Comitato faccia parte anche l'Assessore competente in materia.</p> <p>È stabilito che le riunioni del Comitato convocato per l'espressione dei pareri su aggiornamenti e varianti del piano cave non siano valide in caso di assenza dei dirigenti delle strutture competenti in materia di urbanistica e paesaggio nonché in materia di vincolo idrogeologico.</p> <p>Le posizioni negative e le prescrizioni espresse dai dirigenti delle strutture competenti in materia di urbanistica e paesaggio nonché in materia di vincolo idrogeologico sono vincolanti per l'espressione del parere del Comitato finalizzato al rilascio delle autorizzazioni.</p> <p>Il comitato cave si esprime, di norma, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta dei pareri previsti da questa legge.</p>	<p>Il Comitato cave è stato costituito in prima attuazione con deliberazione della Giunta provinciale n. 751 di data 28 marzo 2008 (che ha disposto la contestuale cessazione dell'organo precedente istituito ai sensi della LP 6/1980) nella seguente composizione:</p> <p>in "forma ristretta" da :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ dirigente generale del dipartimento provinciale competente in materia mineraria; ✓ dirigente della struttura provinciale competente in materia mineraria; ✓ un funzionario addetto al settore urbanistica della struttura provinciale competente in materia; ✓ un funzionario addetto alla tutela paesaggistico-ambientale ✓ un funzionario della struttura provinciale competente in materia mineraria; ✓ un funzionario della struttura provinciale competente in materia forestale; ✓ un funzionario della struttura provinciale competente in materia geologica; ✓ un funzionario della struttura provinciale competente in materia di valutazione di impatto ambientale; ✓ un esperto in organizzazione aziendale industriale. <p>in "forma integrata" si aggiungono i seguenti membri:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ un componente della commissione urbanistica provinciale e relativo supplente; ✓ un componente della commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale e relativo supplente; ✓ un componente del comitato tecnico forestale e relativo supplente; ✓ due esperti in organizzazione aziendale industriale, uno per il settore delle pietre ornamentali e uno per gli altri materiali. <p>Il Comitato cave è stato rinnovato per la XIII legislatura con deliberazione della Giunta provinciale n. 731 di data 03 aprile 2009.</p>	<p>La composizione mista (interdisciplinare) del Comitato ha consentito di rappresentare i diversi interessi coinvolti (in particolare quelli relativi alla tutela del paesaggio, all'ambiente, alla sicurezza del territorio, alla tutela dei lavoratori e delle imprese) nell'esercizio delle competenze ad esso spettanti.</p> <p>L'istruttoria, congiunta e contestuale, ha favorito una valutazione coerente e omogenea dei progetti di cava oggetto di autorizzazione da parte dei comuni.</p> <p>L'articolo è stato modificato dalla legge provinciale n. 14 del 2012 che ha parzialmente delegificato la composizione del Comitato e le sue modalità di funzionamento e concentrato nel Comitato (in un'unica composizione) tutte le funzioni (prima attribuite al Comitato in forma ristretta o in forma allargata) con l'effetto di semplificarne e snellirne l'attività.</p> <p>L'espressione del parere sui progetti di cava è un procedimento complesso, formato da tre procedure che si inseriscono nella procedura principale (di competenza comunale): le possibili richieste di integrazione della documentazione nel corso delle tre procedure, possono determinare, per ciascuna, la sospensione dei termini e quindi una dilatazione della conclusione delle singole procedure e, conseguentemente, del procedimento principale.</p>

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate																																	
	<p>Con deliberazioni della Giunta provinciale n. 2782 di data 03 dicembre 2010 e n. 1003 di data 13 maggio 2011 sono state disposte specifiche sostituzioni di componenti il Comitato.</p> <p>Il Comitato cave è stato rinnovato <u>per la XIV legislatura</u> con deliberazione della Giunta provinciale n. 2468 di data 16 novembre 2012 che ha confermato la composizione precedente integrando lo stesso con un funzionario della struttura provinciale competente in materia di gestione ambientale; con deliberazione della Giunta provinciale n. 104 di data 25 gennaio 2013 è stata disposta la sostituzione di un componente.</p> <p>Il Comitato cave è stato rinnovato <u>per la XV legislatura</u> con deliberazione della Giunta provinciale n. 507 di data 04 aprile 2014; con deliberazione della Giunta provinciale n. 1513 di data 04 settembre 2014, a seguito di cambiamenti organizzativi interni alla Provincia, è stato ridotto di un'unità il Comitato assegnando a un unico componente la rappresentanza delle funzioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di gestione ambientale.</p> <table border="1" data-bbox="974 906 1550 1321"> <thead> <tr> <th colspan="3">ATTIVITA' DEL COMITATO CAVE</th> </tr> <tr> <th>ANNO</th> <th>SEDUTE</th> <th>PROVVEDIMENTI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2007</td> <td>9</td> <td>49</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>11</td> <td>106</td> </tr> <tr> <td>2009</td> <td>8</td> <td>57</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td>10</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>10</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>9</td> <td>162</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>12</td> <td>48</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>10</td> <td>57</td> </tr> <tr> <td>Totali</td> <td>79</td> <td>589</td> </tr> </tbody> </table>	ATTIVITA' DEL COMITATO CAVE			ANNO	SEDUTE	PROVVEDIMENTI	2007	9	49	2008	11	106	2009	8	57	2010	10	45	2011	10	65	2012	9	162	2013	12	48	2014	10	57	Totali	79	589	<p>Il numero di sedute annuali del Comitato – espressa in termini di numero di sedute e di provvedimenti adottati – è legata alla diversa tipologia e complessità delle istruttorie e dei provvedimenti.</p>
ATTIVITA' DEL COMITATO CAVE																																			
ANNO	SEDUTE	PROVVEDIMENTI																																	
2007	9	49																																	
2008	11	106																																	
2009	8	57																																	
2010	10	45																																	
2011	10	65																																	
2012	9	162																																	
2013	12	48																																	
2014	10	57																																	
Totali	79	589																																	

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p>Art. 3 Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali (Piano cave)</p> <p>La Giunta approva il piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali che definisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la previsione dei consumi (nel medio e lungo periodo); • la delimitazione cartografica (nel rispetto dei vincoli del PUP e tenuto conto dell'impatto paesaggistico- ambientale) delle aree estrattive comprese quelle relative a discariche esaurite di materiali inerti di scarto non costituenti rifiuto e delle aree di discarica necessarie per lo smaltimento del materiale di scarto derivante dall'attività estrattiva del porfido; • i criteri e le modalità per assicurare, con uniformità su tutto il territorio provinciale, il razionale sfruttamento del giacimento, la salvaguardia dei valori ambientali, economici e produttivi e il ripristino ambientale; • la elencazione delle materie prime e prime-secondarie risultanti dallo sfruttamento delle cave e in particolare dalla prospezione, dall'estrazione e dal trattamento; • i criteri minimi per la redazione del modello-tipo di disciplinare di autorizzazione o di concessione; • la indicazione dei comuni soggetti all'obbligo della redazione del programma di attuazione; • i criteri generali per la redazione dei programmi di attuazione comunali che considerano anche il razionale dimensionamento dei lotti di estrazione e l'adeguata gradonatura delle cave; • i criteri per disciplinare l'attività estrattiva nei comuni non dotati del programma di attuazione comunale; • la indicazione delle infrastrutture, strutture e servizi necessari per garantire la sicurezza e tutelare la vivibilità dei centri abitati interessati dall'attività estrattiva; di queste indicazioni si tiene conto in sede di adozione o aggiornamento dei pertinenti strumenti di programmazione. <p>Il piano cave ha durata indeterminata e può essere sottoposto ad aggiornamenti o varianti.</p>	<p>A seguito dell'entrata in vigore della legge provinciale n. 7 del 2006 non è stato adottato un nuovo piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali in considerazione di quanto previsto dalle disposizioni transitorie che hanno stabilito la ultrattività del piano previgente.</p>	<p>L'art. 37 della legge provinciale in esame prevede che transitoriamente continua ad avere applicazione il piano cave approvato ai sensi della legge provinciale n. 6 del 1980 fino all'approvazione del nuovo piano, stabilendo in ogni caso che eventuali varianti siano approvate secondo quanto stabilito dalla legge n. 7 del 2006.</p>

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p>Art. 4 <i>Approvazione del piano cave e relativi aggiornamenti e varianti</i></p> <p>Gli obiettivi generali del piano cave sono stabiliti dalla Giunta provinciale sentito il Consiglio delle autonomie locali.</p> <p>La Giunta provinciale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • comunica gli obiettivi generali a tutti i comuni e all'associazione provinciale delle amministrazioni separate di uso civico, i quali possono inviare, entro il termine perentorio di sessanta giorni, proposte in sintonia con tali obiettivi; • previo parere del Comitato cave espresso dopo aver sentito la Commissione urbanistica provinciale, approva una proposta di piano cave che viene depositata, per la consultazione, presso la struttura provinciale competente in materia mineraria ed è pubblicata agli albi comunali per quindici giorni consecutivi entro i quali chiunque, per il tramite del comune, può presentare osservazioni. <p>Entro ulteriori quaranta giorni il comune trasmette alla struttura provinciale competente in materia mineraria e al Consiglio delle autonomie locali copia del proprio parere sulla proposta di piano cave e sulle osservazioni eventualmente ricevute; trascorso inutilmente tale termine il parere s'intende favorevole.</p> <p>Entro novanta giorni dalla scadenza del termine precedente (quaranta giorni) è convocato il Comitato cave per l'espressione del parere: le posizioni espresse dal funzionario della struttura provinciale competente in materia di urbanistica e paesaggio, dal funzionario della struttura provinciale competente in materia di vincolo idrogeologico e dal funzionario della struttura provinciale competente in materia geologica vincolano il Comitato cave se sono negative o esprimono prescrizioni.</p> <p>La Giunta provinciale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, approva il piano cave entro novanta giorni dalla data di espressione del parere finale del Comitato cave; in sede di approvazione possono essere apportate modifiche che non siano in contrasto con gli obiettivi generali del piano cave stabiliti dalla Giunta.</p> <p>Il piano cave entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione</p>	<p>Le <u>varianti al piano cave</u> adottate <u>con procedura ordinaria</u> sono state le seguenti:</p> <p>➔ con deliberazione della Giunta provinciale n. 1944 di data 1 agosto 2008: Calliano: ampliamento area estrattiva "Boschispessi" (TAVOLA 22.02) Taio: individuazione area estrattiva "Rio Maggiore" (TAV 155.01) Vervò: individuazione area estrattiva "Rio Maggiore" (TAV 155.02)</p> <p>➔ con deliberazione della Giunta provinciale n. 2208 di data 11 settembre 2009: Ala: riduzione area estrattiva "S. Cecilia Guastum" (TAV 13)</p> <p>➔ con deliberazione della Giunta provinciale n. 919 di data 11 maggio 2012: Albiano: modifiche area estrattiva "Monte Gaggio-Rio Secco" (TAV 4.06) Albiano: riduzione area estrattiva "MonteGaggio-Possender-Val Noselari" (TAV 4.07) Albiano: modifiche area estrattiva "Monte Gorsa" (TAV 5.01) Arco: riduzione area estrattiva "Piscolo" (TAV 19.01) Avio: modifiche area estrattiva "Masi di Avio", con prescrizioni (TAV 21) Besenello: modifiche area estrattiva "Crocetta" (TAV 23) Calliano: individuazione area estrattiva "Murazzi" (TAV 156) Condino: ampliamento area estrattiva "Isoi" (TAV 148) Dro: modifiche area estrattiva "Collongo", con prescrizioni (TAV 53) Fornace: ampliamento area estrattiva "Pianacci-S.Stefano-Slopi-Val dei Sari" (TAV 5.05) Mezzolombardo: modifiche area estrattiva "Nogarolle" (TAV 69) Riva del Garda: stralcio area estrattiva "Piscolo" (TAV 19.02) Storo: riduzione area estrattiva "Roverselle" (TAV 101) Trento: ampliamento area estrattiva " Camparta-Vallalta" (TAV 4.04) Trento: stralcio area estrattiva " Molini di Cadine" (TAV 115) Vallarsa: stralcio area estrattiva " Giare Larghe" (TAV 154)</p>	<p>La procedura per l'approvazione di aggiornamenti e di varianti del piano è identica.</p> <p>La procedura consente di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • effettuare delle modifiche puntuali al piano, tenendo conto delle esigenze dei comuni (ampliamenti, riduzioni di aree); • garantire la tutela degli aspetti urbanistici e ambientali (con parere espresso dal Servizio urbanistica in luogo della Commissione Urbanistica Provinciale e redazione della Valutazione Ambientale Strategica;) • garantire la partecipazione al procedimento dei comuni e delle Asuc (pubblicazione delle proposte di aggiornamento e di variante presso gli albi comunali e parere obbligatorio del Consiglio delle Autonomie). <p>Il procedimento è inevitabilmente complesso vista la necessità di assicurare la partecipazione e la rappresentazione di tutti gli interessi coinvolti.</p> <p>Potrebbero essere introdotte misure di semplificazione e di snellimento della procedura (riduzione delle fasi e dei termini massimi di conclusione del procedimento) attraverso l'utilizzo di piattaforme web per la consultazione e la trasmissione della documentazione.</p>

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p>della deliberazione di approvazione nel BUR.</p> <p>Per gli aggiornamenti del piano cave si osserva la stessa procedura prevista per la prima approvazione.</p> <p>Per le varianti al piano cave si adotta la stessa procedura prevista per la prima approvazione salvo che il parere del Comitato cave è espresso sentita la struttura provinciale competente in materia urbanistica anziché la Commissione urbanistica provinciale.</p> <p>Qualora ricorrano i seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • risultati positivi rilevanti di ricerche autorizzate; • modifiche o inserimenti di aree estrattive che, per numero e dimensioni, non comportano la necessità di attivare la procedura di aggiornamento; • insediamento di attività produttive con rilevanti riflessi socio-economici; <p>le varianti al piano cave possono essere adottate anche su proposta dei comuni o delle Asuc.</p> <p><u>Procedura semplificata</u></p> <p>Nel caso di stralcio totale o parziale di aree esaurite o di aree per le quali il comune chiede il motivato stralcio, o nel caso di modifiche della relazione del piano cave che non comportano variazioni cartografiche, o relativamente a modifiche di aree estrattive limitatamente agli adattamenti tecnici connessi alla georeferenziazione, il piano cave può essere modificato d'ufficio con una procedura semplificata che prevede la approvazione, da parte della Giunta provinciale, della modifica sentita il comitato cave, previo accertamento da parte del Servizio minerario e la pubblicazione del provvedimento per estratto nel BUR e l'invio al comune interessato.</p>	<p>Vallarsa: individuazione area estrattiva "Val de Preson" (TAV 157) Zuclo: stralcio area estrattiva "Fornace" (TAV 127)</p> <p>→ con deliberazione della Giunta provinciale n. 2103 di data 5 ottobre 2013:</p> <p>Albiano: ampliamento Area estrattiva "Monte Gaggio-Possender-Val Noselari" (TAV 4.07).</p> <p>→ con deliberazione della Giunta provinciale n. 1386 del 11 agosto 2014:</p> <p>Lisignago: proposta variante – ampliamento - area estrattiva "Spedenal" (TAV 4.03)</p> <p>→ con deliberazione della Giunta provinciale n. 2405 del 29 dicembre 2014:</p> <p>Lisignago: variante area estrattiva "Spedenal" (TAV 4.03).</p> <p>Le <u>varianti al piano cave adottate con procedura semplificata</u> sono state le seguenti:</p> <p>→ con deliberazione della Giunta provinciale n. 296 di data 20 febbraio 2009:</p> <p>Rovereto: riduzione area estrattiva "Cengi di Marco" (TAV 91) Storo: riduzione area estrattiva "Roverselle" (TAV 101)</p> <p>→ con deliberazione della Giunta provinciale n. 238 di data 12 febbraio 2010:</p> <p>Ivano Fracena: riduzione area estrattiva "La Grotta" (TAV 129).</p> <p>→ con deliberazione della Giunta provinciale n. 923 di data 6 maggio 2011:</p> <p>Castelnuovo: stralcio area estrattiva "Mesole" (TAV 45) Coredò: adattamento area estrattiva "Pozze Longhe" (TAV 51) Dimaro: adattamento area estrattiva "La Valle" (TAV 52) Lona – Lases: adattamento area estrattiva "Monte Gorsa" (TAV 5.02) Predazzo: riduzione area estrattiva "Al Fol" (TAV 82) S. Lorenzo in Banale: stralcio area estrattiva "Gere di Nembia" (TAV 94) Trento: riduzione area estrattiva "Settefontane" (TAV 119).</p> <p>→ con deliberazione della Giunta provinciale n. 523 di data 6 marzo</p>	<p>La procedura semplificata (comma 10 bis) è stata introdotta con l'articolo 2 della legge provinciale 20 luglio 2012, n. 14.</p>

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
	<p>2012: Bolbeno: adattamento area estrattiva "Castelar – La Val" (TAV 25.01) Storo: riduzione area estrattiva "Roverselle" (TAV 101) Zuclo: stralcio area estrattiva "Castelar – La Val" (TAV 25.02) → con deliberazione della Giunta provinciale n. 986 di data 18 maggio</p> <p>2012: Sagron Mis: stralcio area estrattiva "Mattiuzzi" (TAV 131) → con deliberazione della Giunta provinciale n. 2187 di data 15 ottobre</p> <p>2012: Campodenno: riduzione area estrattiva "Tusana Bassa" (TAV 33) → con deliberazione della Giunta provinciale n. 477 di data 14 marzo</p> <p>2013: Bolbeno: riduzione area estrattiva "Castelar-La Val" (TAV 25.01) Campodenno: stralcio area estrattiva "Tusana Bassa" (TAV 33). → con deliberazione della Giunta provinciale n. 2525 di data 5 dicembre</p> <p>2013: Storo: riduzione area estrattiva "Roverselle" (TAV 101). → con deliberazione della Giunta provinciale n. 1387 di data 11 agosto</p> <p>2014: Storo: riduzione area estrattiva "Roverselle" (TAV 101).</p>	
<p><i>Art. 5</i> <i>Coordinamento del piano cave con altri strumenti di pianificazione</i></p> <p>Le previsioni del piano cave sono direttamente applicabili alle aree da esso individuate, a decorrere dalla data d'individuazione e fino al loro stralcio; le previsioni dei piani regolatori generali, comprese quelle approvate dopo l'individuazione delle aree da parte del piano cave, sono sospese.</p> <p>E' fatta salva la possibilità di realizzare nelle aree individuate dal piano cave, se previsto dal PRG o da altri strumenti di pianificazione di livello provinciale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • strutture e impianti del settore produttivo secondario destinati al servizio dell'attività di lavorazione e trasformazione del materiale estratto o di terre e rocce da scavo, nonché impianti, attività e discariche destinati alla gestione di rifiuti speciali non 	<p>I comuni, in applicazione della norma, hanno adeguato le previsioni cartografiche dei propri PRG.</p>	<p>La norma determina l'applicazione automatica delle nuove previsioni del piano cave e la contemporanea sospensione delle previsioni del Piano regolatore generale; fino alla adozione/adeguamento del PRG si applicano le previsioni del piano cave.</p> <p>Il recepimento delle previsioni del Piano cave negli strumenti urbanistici comunali è stato regolarmente operato dai comuni consentendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la coerenza tra l'entrata in vigore del Piano cave e il recepimento delle sue

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p>pericolosi. La predetta realizzazione è subordinata all'acquisizione dei provvedimenti previsti dalle norme vigenti, comprese le leggi provinciali in materia di ambiente e urbanistica e il rilascio del provvedimento a carattere urbanistico è subordinato alla preventiva acquisizione del parere favorevole del comitato cave sulla compatibilità dell'intervento con lo sfruttamento del giacimento;</p> <ul style="list-style-type: none"> • opere pubbliche previa acquisizione del parere obbligatorio del comitato cave, che fornisce indicazioni circa la significatività della diminuzione delle disponibilità estrattive a livello provinciale; • opere di infrastrutturazione del territorio (previste dall'articolo 30 delle norme di attuazione del PUP) previo parere vincolante del comitato cave sulla compatibilità dell'intervento con la corretta e razionale coltivazione del giacimento. <p>I comuni adeguano le previsioni cartografiche dei piani regolatori generali ai contenuti del piano cave.</p> <p>Le autorizzazioni rilasciate relativamente ad aree non più individuate dal piano cave rimangono in vigore fino alla loro scadenza.</p> <p>Le concessioni rilasciate relative ad aree stralciate dal piano cave mantengono la loro validità fino alla loro scadenza.</p>		<p>previsioni all'interno dei PRG;</p> <ul style="list-style-type: none"> • il ripristino dell'area estrattiva coerente con le scelte di pianificazione urbanistica effettuate dal comune; • il "risparmio di territorio" con la realizzazione, in aree estrattive, di impianti e strutture non destinati esclusivamente al servizio di attività di cava e di lavorazione del materiale estratto.

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p><i>Art. 5 bis</i> <i>Disposizioni per l'utilizzazione dei volumi oggetto di coltivazione di cava</i></p> <p>La Provincia, i comuni o altri soggetti pubblici o privati possono realizzare o installare nell'ambito dei volumi sotterranei, oggetto di coltivazione delle cave strutture destinate alla conservazione di prodotti agricoli o finalizzate ad altre attività economiche o non economiche.</p> <p>Gli interventi possono essere realizzati sulla base di un apposito accordo di programma che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è stipulato tra il soggetto titolare della concessione o autorizzazione alla coltivazione di cava, il soggetto utilizzatore dei vuoti minerari, il comune interessato e la Provincia; • è affisso all'albo del comune territorialmente interessato per consentire a chiunque di presentare osservazioni al comune da considerare ai fini della sottoscrizione definitiva; se sussistono diritti di uso civico a carico dell'area interessata è previsto il coinvolgimento della ASUC, prima della sottoscrizione definitiva secondo le procedure di verifica previste dalla legge provinciale sugli usi civici, • è pubblicato nel BUR; • costituisce, se occorre, variante al piano regolatore generale e modifica o integrazione di diritto del piano cave o di eventuali programmi di attuazione comunale. <p>Per realizzare gli interventi e le opere si applicano, se ne ricorrono i presupposti, le disposizioni normative e i regimi concessori o autorizzativi, in materia di ambiente, di acque, di cave, di paesaggio, di governo del territorio e di dighe.</p>	<p>Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1259 di data 20 giugno 2013 è stato approvato l'accordo di programma per magazzini ipogei C.C. Taio e Vervò - area estrattiva Rio Maggiore (frigo-conservazione delle mele).</p>	<p>La disposizione è stata introdotta dall'art. 3 della legge provinciale 20 luglio 2012, n. 14 per consentire la realizzazione di opere, in superficie o in sottoterraneo, nelle aree estrattive individuate dal piano cave per favorire il riuso delle aree e il conseguente risparmio di territorio per nuovi interventi.</p> <p>L'iniziativa dei magazzini ipogei per la frigo-conservazione delle mele realizzata nell'area estrattiva Rio Maggiore è di carattere fortemente innovativo e permette di ottenere numerosi vantaggi sia di tipo tecnico che economico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - risparmio di territorio e riduzione impatto paesaggistico: i magazzini tradizionali sono molto impattanti in termini di consumo di territorio e impatto visivo; - risparmio energetico: la soluzione sotterranea permette di ottenere risparmi dell'85% circa nel consumo energetico e del 70% sulla dimensione degli impianti frigo rispetto ai magazzini tradizionali; - incremento delle condizioni di sicurezza in caso di incendio e di conservazione del prodotto in casi di guasti o di mancanza di tensione nella rete elettrica, con conseguente riduzione dei costi delle polizze assicurative; - possibilità di disporre di grandi volumi

<i>Previsioni normative</i>	<i>Verifica dell'attuazione</i>	<i>Evidenze e criticità riscontrate</i>
		<p>utilizzabili per la conservazione della frutta, realizzabili in modo scalare e messi in esercizio in funzione delle effettive necessità di stoccaggio;</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizzazione a costi contenuti di soluzioni impiantistiche innovative (utilizzo dei grandi volumi anche per il pre-raffrescamento delle mele); - riduzione dei costi di costruzione; - realizzazione delle celle per la conservazione della frutta, senza impiegare materiali isolanti (impattanti in fase di smaltimento); - azzeramento dei consumi di acqua e eliminazione dell'attuale rumorosità degli impianti dei magazzini; - attività di marketing congiunta tra i diversi operatori, quale opportunità di promozione aziendale e del turismo locale; - forte contenuto innovativo della proposta sia per l'attività estrattiva che per quella agricola. <p>E' inoltre in una fase avanzata lo studio in ordine alla possibilità di realizzare in ipogeo un data center di livello europeo.</p>

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate																																			
<p>Art. 6 Programma di attuazione</p> <p>Il programma di attuazione comunale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fissa criteri e modalità per l'utilizzo delle aree individuate dal piano cave sulla base di quanto disposto dal piano stesso; • è approvato dal comune, previo parere del Comitato cave; • è trasmesso alle strutture provinciali competenti nelle materie mineraria, forestale, urbanistica e di tutela del paesaggio; • è sottoposto a valutazione ambientale strategica, secondo la normativa provinciale vigente; • se soggetto a valutazione di incidenza, ai sensi della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura, la valutazione è effettuata dal Comitato cave, la cui composizione è integrata dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di conservazione della natura; • ha una durata massima di 18 anni e può essere eccezionalmente prorogato per il periodo necessario al suo rinnovo. 	<p>In attuazione di quanto previsto dal Piano cave, che ne ha previsto l'obbligatorietà, i comuni di Albiano, Fornace, Baselga di Pinè, Lona-Lases, Cembra hanno approvato il rispettivo Programma di attuazione comunale.</p> <table border="1" data-bbox="904 513 1615 1074"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Comune</th> <th colspan="3">Programmi di Attuazione vigenti</th> </tr> <tr> <th>Area estrattiva</th> <th>Durata (anni)</th> <th>Scadenza (anno)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Albiano</td> <td>Monte Gaggio, e S. Colomba</td> <td>18</td> <td>2024</td> </tr> <tr> <td>Fornace</td> <td>aree porfido</td> <td>(18) 8 pror.</td> <td>2021</td> </tr> <tr> <td>Lona-Lases</td> <td>Pianacci - Dossi</td> <td>-</td> <td>2024</td> </tr> <tr> <td>Cembra</td> <td>zona porfido Scorzai</td> <td>(18) 6 pror.</td> <td>2018</td> </tr> <tr> <td>Baselga di Pinè</td> <td>S. Mauro</td> <td>18</td> <td>Non appr.</td> </tr> <tr> <td>Trento</td> <td>zona del porfido</td> <td>18</td> <td>2030</td> </tr> <tr> <td>Sovracomunale</td> <td>Albiano, Fornace, Lona Lases</td> <td>18</td> <td>2024</td> </tr> </tbody> </table> <p>Altri comuni hanno approvato il proprio Programma di attuazione comunale, anche in mancanza di specifiche previsioni del Piano cave:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dro – area Collongo (progetto coltivazione unitaria di 2 cave; 18 anni – scad. 2025); • Mezzocorona – Fornaci (18 anni – scadenza 2025); • Roverè della Luna – Sort dell'Ischia (18 anni – scad. n.d.); • Pergine Valsugana – Cirè (18 anni – scadenza 2027); • Cembra – zona inerti Cavade (18; 6 proroga – scad. 2018); • Ala – aree estrattive (18 anni – scad. n.d.); • Giovo - 	Comune	Programmi di Attuazione vigenti			Area estrattiva	Durata (anni)	Scadenza (anno)	Albiano	Monte Gaggio, e S. Colomba	18	2024	Fornace	aree porfido	(18) 8 pror.	2021	Lona-Lases	Pianacci - Dossi	-	2024	Cembra	zona porfido Scorzai	(18) 6 pror.	2018	Baselga di Pinè	S. Mauro	18	Non appr.	Trento	zona del porfido	18	2030	Sovracomunale	Albiano, Fornace, Lona Lases	18	2024	<p>Il piano cave ha previsto l'obbligo di adottare il programma di attuazione comunale per i comuni dell'area del porfido.</p> <p>In merito alla sottoposizione del programma di attuazione alla valutazione ambientale strategica e alla valutazione di incidenza, si evidenzia che, a tutt'oggi, la disposizione non è attuata, in attesa dell'approvazione del regolamento previsto dall'articolo 22 della legge provinciale n. 19 del 2013 in materia di VIA, in applicazione delle disposizioni transitorie previste dall'art. 33 della medesima legge che rinvia al regolamento l'integrazione e il coordinamento dei procedimenti con le procedure autorizzatorie, previste anche dalla legge provinciale in materia di cave, nel quale saranno indicate anche le eventuali disposizioni legislative e regolamentari provinciali abrogate.</p>
Comune	Programmi di Attuazione vigenti																																				
	Area estrattiva	Durata (anni)	Scadenza (anno)																																		
Albiano	Monte Gaggio, e S. Colomba	18	2024																																		
Fornace	aree porfido	(18) 8 pror.	2021																																		
Lona-Lases	Pianacci - Dossi	-	2024																																		
Cembra	zona porfido Scorzai	(18) 6 pror.	2018																																		
Baselga di Pinè	S. Mauro	18	Non appr.																																		
Trento	zona del porfido	18	2030																																		
Sovracomunale	Albiano, Fornace, Lona Lases	18	2024																																		

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate																											
<p>Art. 7 Autorizzazione</p> <p>L'autorizzazione alla coltivazione di cava concernente progetti non sottoposti a procedimento di valutazione di impatto ambientale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è rilasciata dal comune nel cui territorio ricade l'area estrattiva interessata; • previo parere del Comitato cave; • deve riferirsi ad un'area estrattiva individuata dal piano cave e limitatamente ai materiali dallo stesso previsti. <p>L'autorizzazione alla coltivazione di cava per i progetti sottoposti al procedimento di valutazione dell'impatto ambientale è rilasciata dal comune nel cui territorio ricade l'area estrattiva interessata secondo la procedura ordinaria previa valutazione dell'impatto ambientale.</p> <p>La coltivazione delle cave:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è consentita al proprietario (o a chi ne dimostra la disponibilità) del suolo su cui è situato il giacimento; • è esercitata nel rispetto del disciplinare, redatto sulla base di un modello-tipo approvato dalla Giunta provinciale previo parere del comitato cave, che può contenere la previsione che siano effettuate direttamente le prime lavorazioni e, per le cave di porfido, deve comunque prevedere il divieto di vendita di materiale tout-venant che non abbia subito la fase di cernita. <p>La durata dell'autorizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è determinata sulla base del progetto di coltivazione allegato alla domanda; • non può superare la scadenza del programma di attuazione comunale e, in mancanza di esso le autorizzazioni rilasciate non possono avere durata superiore a diciotto anni. <p>Su motivata richiesta dell'interessato presentata entro i termini di scadenza, il comune può prorogare l'autorizzazione alle condizioni stabilite nell'atto originale, solo per il periodo necessario a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • completare i lavori di coltivazione autorizzati, compresi quelli di ripristino; in tal caso la proroga può essere disposta per un 	<p>Il numero di autorizzazioni di cava rilasciate in vigenza della legge provinciale in esame sono di seguito rappresentate.</p> <table border="1" data-bbox="952 483 1572 935"> <thead> <tr> <th colspan="3">Autorizzazioni di cava - tutti i materiali</th> </tr> <tr> <th>ANNO</th> <th>AUTORIZZATE</th> <th>ATTIVE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2007</td> <td>200</td> <td>165</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>193</td> <td>158</td> </tr> <tr> <td>2009</td> <td>195</td> <td>151</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td>185</td> <td>155</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>186</td> <td>152</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>178</td> <td>138</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>168</td> <td>139</td> </tr> </tbody> </table> <p>Il modello-tipo del disciplinare per cave private e pubbliche è stato approvato, previo parere del Comitato cave, con deliberazione della Giunta provinciale n. 749 di data 13 aprile 2007.</p>	Autorizzazioni di cava - tutti i materiali			ANNO	AUTORIZZATE	ATTIVE	2007	200	165	2008	193	158	2009	195	151	2010	185	155	2011	186	152	2012	178	138	2013	168	139	<p>Rispetto alla previgente disciplina la norma ha chiarito che sono oggetto di autorizzazione le cave private e ha determinato la semplificazione della procedura in caso di volture e proroghe.</p> <p>La norma è stata modificata dall'art. 4 legge provinciale n. 14 del 2012 per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • disporre, nel caso di cave di porfido, il divieto di vendita del materiale tout-venant che non ha subito la fase di cernita (il contenzioso amministrativo avviato in merito da alcune imprese sull'applicazione della norma si è risolto con decisioni favorevoli alla Provincia); • per aumentare i termini di proroga ai fini del completamento dei lavori (l'impugnativa avanti la Corte Costituzionale da parte del Governo è stata decisa con esito favorevole alla Provincia); • consentire ai comuni di inserire nei loro disciplinari la possibilità che la prima lavorazione sia effettuata direttamente dal titolare dell'autorizzazione. <p>Il modello-tipo del disciplinare, costituisce l'atto di natura negoziale – allegato alle autorizzazioni e/o concessioni di cava – che disciplina le modalità attuative del provvedimento principale (es. cauzione,</p>
Autorizzazioni di cava - tutti i materiali																													
ANNO	AUTORIZZATE	ATTIVE																											
2007	200	165																											
2008	193	158																											
2009	195	151																											
2010	185	155																											
2011	186	152																											
2012	178	138																											
2013	168	139																											

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<ul style="list-style-type: none"> • massimo di due volte per periodi non superiori a tre anni; • adottare il provvedimento di rinnovo. <p>La voltura dell'autorizzazione può essere disposta dal comune senza parere del Comitato cave.</p>		<p>canone, altre condizioni).</p> <p>L'approvazione del modello-tipo ha agevolato l'attività dei comuni, definendo i requisiti minimi necessari per garantire una esecuzione dei progetti nel rispetto della proficua e razionale coltivazione della cava.</p>
<p><i>Art. 8</i> <i>Istruttoria delle domande</i></p> <p>La domanda di autorizzazione di cava è presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • secondo modalità definite con provvedimento della Giunta provinciale che indica anche la documentazione da allegare; • con le modalità stabilite dalla legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e dal relativo regolamento di esecuzione, se l'intervento è soggetto alle procedure di verifica o di valutazione d'impatto ambientale. <p>Il comune:</p> <ul style="list-style-type: none"> • riceve la domanda di autorizzazione; • esegue la verifica della completezza e regolarità formale e della disponibilità del suolo da parte del richiedente; • invia la domanda, entro quindici giorni, alla struttura provinciale competente in materia mineraria per l'acquisizione del parere del comitato cave; • entro trenta giorni dal ricevimento del parere del comitato cave e purché il richiedente abbia prestato la cauzione, rilascia l'autorizzazione corredata dal relativo disciplinare; entro lo stesso termine comunica l'eventuale diniego; • invia copia dell'autorizzazione, corredata dal progetto e dal disciplinare, alle strutture provinciali competenti nelle materie mineraria, forestale, urbanistica e di tutela del paesaggio. <p>Il Comitato cave:</p> <ul style="list-style-type: none"> • espleta l'istruttoria; • si esprime, nel rispetto di quanto previsto dal piano cave e dal programma di attuazione comunale se adottato, sulla domanda verificando se la stessa si riferisce a sostanze minerali e ad aree estrattive previste dal piano cave, se le dimensioni dell'area 	<p>La Giunta provinciale ha approvato:</p> <ul style="list-style-type: none"> → la documentazione da allegare alle domande di autorizzazione/concessione di cava, con deliberazione n. 3171 di data 22 dicembre 2009; → la documentazione certificata da allegare alle domande di autorizzazione/concessione di cava, sostitutiva della precedente, con deliberazione n. 1663 di data 29 settembre 2014; → le nuove modalità di presentazione della domanda di autorizzazione/concessione di cava con deliberazione n. 1858 di data 03 novembre 2014. 	<p>Rispetto alla previgente disciplina le nuove modalità di presentazione delle domande, la modulistica e l'individuazione della documentazione da allegare hanno consentito di semplificare e snellire la procedura favorendo la corretta attività di progettazione (sia in termini ambientali che di razionale coltivazione).</p>

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p>prevista dal progetto sono sufficienti a garantire una razionale coltivazione e se risponde a criteri di proficuo, corretto e integrale sfruttamento del giacimento;</p> <ul style="list-style-type: none"> • può stabilire prescrizioni vincolanti da inserire nel disciplinare; se il dirigente della struttura provinciale competente in materia di urbanistica e paesaggio e/o il dirigente della struttura provinciale competente in materia di vincolo idrogeologico (componenti del comitato cave) ritengono che tali prescrizioni comportino modifiche sostanziali al progetto di coltivazione, le prescrizioni stesse sono sottoposte alla valutazione degli organi competenti (commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale, il comitato tecnico forestale o la struttura provinciale competente in materia forestale) che effettuano l'esame e le valutazioni istruttorie secondo quanto previsto dall'articolo 9 entro il termine ridotto della metà. Fino all'espressione degli organi competenti il termine per il rilascio del parere del Comitato cave è sospeso e la sospensione è comunicata al comune e al richiedente; • determina l'ammontare della cauzione che il richiedente, a garanzia del rispetto dell'autorizzazione, deve depositare a favore del comune prima del rilascio dell'autorizzazione; la cauzione può essere prestata anche in forma di fidejussione resa da banche, da assicurazioni o da enti di garanzia individuati dalla Giunta provinciale. <p>Il parere del comitato cave è trasmesso, oltre che al comune, al soggetto interessato, per consentire la proposizione dei ricorsi amministrativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • contro un parere vincolante del comitato cave è ammesso ricorso alla Giunta provinciale, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione, la quale si pronuncia dopo aver acquisito le valutazioni espresse dalle strutture provinciali interessate nell'ambito di una conferenza di servizi; • contro le determinazioni in materia di tutela paesaggistico-ambientale e di vincolo idrogeologico è sempre ammesso ricorso alla Giunta provinciale, anche in deroga alle leggi vigenti, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione all'interessato del parere del comitato cave comprendente le determinazioni stesse; la Giunta provinciale si pronuncia previa acquisizione dei pareri previsti dall'articolo 101 della LP n. 22 del 1991 e dall'articolo 32, secondo comma, della LP n. 48 del 1978. 	<p>Il Comitato cave con deliberazione n. 157 del 2012 ha determinato i parametri delle cauzioni applicando i criteri previsti dalle disposizioni attuative di applicazione della L.P. n. 11/2007 in materia di foreste</p>	

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p><i>Art. 9</i> <i>Coordinamento autorizzativo</i></p> <p>Il Servizio minerario:</p> <ul style="list-style-type: none"> • trasmette, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta del comune, copia della domanda e dei relativi allegati alle strutture provinciali competenti in materia di tutela del paesaggio e in materia di foreste per l'espressione delle rispettive determinazioni e, se dovute, di quelle della commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale e, in relazione alle loro attribuzioni, del comitato tecnico forestale o della struttura provinciale competente in materia forestale. <p>La commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale, il comitato tecnico forestale o la struttura provinciale competente in materia forestale effettuano, nei successivi sessanta giorni, l'esame e le valutazioni istruttorie pertinenti; in deroga alle disposizioni vigenti le relative determinazioni sono rese nella riunione del comitato cave dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di urbanistica e paesaggio e/o dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di vincolo idrogeologico. Il procedimento concernente le determinazioni in materia di tutela paesaggistico-ambientale si applica, in deroga alle procedure stabilite dalle leggi vigenti, se la coltivazione delle cave o la realizzazione delle discariche riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i territori destinati a parco naturale o compresi nel Parco nazionale dello Stelvio; • i territori costituiti dalle zone d'interesse ambientale e naturalistico individuate dal piano urbanistico provinciale. <p>Il Comitato cave esprime il parere entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta di parere del comune, fatta salva la sospensione per esigenze istruttorie. Le determinazioni in materia di tutela paesaggistico-ambientale e di vincolo idrogeologico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tengono luogo dei provvedimenti e degli atti previsti dalle leggi vigenti nelle corrispondenti materie; • se sono negative o esprimono prescrizioni, sono vincolanti ai fini dell'espressione del parere del comitato cave. Se nella seduta del comitato cave c'è motivato dissenso rispetto a prescrizioni contenute in queste determinazioni, la decisione è rimessa alla Giunta provinciale, che si esprime entro sessanta giorni. 		<p>Il procedimento per l'espressione del parere sui progetti di cava è un procedimento complesso, articolato in tre procedimenti che si inseriscono nella procedura principale del comune.</p> <p>Il coordinamento fra il procedimento principale in capo al comune e i procedimenti che in esso si innestano (rilascio delle determinazioni in materia paesaggistico-ambientale e forestale, parere Commissione provinciale per la tutela del paesaggio e Comitato forestale/Servizio foreste) si realizza prevedendo che le determinazioni in materia di tutela del paesaggio, ambiente e foreste siano rese, dai dirigenti delle strutture competenti nelle rispettive materie in sede di Comitato cave.</p> <p>Questa modalità ha consentito di assicurare una valutazione contestuale degli interessi coinvolti nel procedimento e di acquisire tutti gli atti nell'ambito di un'unica procedura.</p>

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate																																																																																																																																																																																																								
<p>Art. 10 Individuazione dei lotti</p> <p>Il comune, nelle aree estrattive di sua proprietà, individua:</p> <ul style="list-style-type: none"> • secondo i criteri indicati dal piano cave; • previo parere del comitato cave; • precisando le priorità di coltivazione; <p>lotti aventi dimensioni sufficienti per un'autonoma e razionale coltivazione.</p>	<p>Tutti i comuni nei quali insistono aree estrattive di proprietà pubblica hanno individuato, nell'ambito dei rispettivi programmi di attuazione, i lotti di coltivazione.</p> <p>La situazione al dicembre 2014 relativa ai lotti, intesi come aree aventi dimensioni adeguate per consentire un'autonoma e razionale coltivazione, risulta la seguente.</p> <table border="1" data-bbox="907 592 1617 1262"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Comune</th> <th rowspan="2">area estrattiva</th> <th colspan="2">Cave PORFIDO</th> <th colspan="2">Cave ALTRI materiali</th> <th rowspan="2">tipo altro materiale</th> </tr> <tr> <th>Numero Lotti</th> <th>di cui NON attivi</th> <th>Numero Lotti</th> <th>di cui NON attivi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Albiano</td><td>Monte Gaggio</td><td>25</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Albiano</td><td>Monte Gorsa</td><td>6</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Albiano</td><td>S. Colomba</td><td>9</td><td>3</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Baselga di Pinè</td><td>S. Mauro</td><td>10</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Capriana</td><td>Bus della Vecia</td><td>1</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Cembra</td><td>Val Scorzai</td><td>2</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Fornace</td><td>varie</td><td>13</td><td>7</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Lona-Lases</td><td>Pianacci</td><td>7</td><td>3</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Lona-Lases</td><td>Montegorsa</td><td>2</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Canal S. Bovo</td><td>Pralungo</td><td></td><td></td><td>1</td><td>1</td><td>Granito</td></tr> <tr><td>Canal S. Bovo</td><td>Val Cortella</td><td></td><td></td><td>1</td><td>0</td><td>Inerti</td></tr> <tr><td>Canazei</td><td>Pian Trevisan</td><td></td><td></td><td>2</td><td>1</td><td>Inerti</td></tr> <tr><td>Drò</td><td>Collongo</td><td></td><td></td><td>2</td><td>0</td><td>Inerti</td></tr> <tr><td>Grigno</td><td>Masi Rovigo</td><td></td><td></td><td>1</td><td>0</td><td>Inerti</td></tr> <tr><td>Imer</td><td>Ponte Rigon</td><td></td><td></td><td>1</td><td>1</td><td>Inerti</td></tr> <tr><td>Lasino</td><td>Predera</td><td></td><td></td><td>2</td><td>1</td><td>Inerti</td></tr> <tr><td>Mezzano</td><td>Val Noana</td><td></td><td></td><td>1</td><td>1</td><td>Inerti</td></tr> <tr><td>Mezzocorona</td><td>Fornaci</td><td></td><td></td><td>2</td><td>0</td><td>Inerti</td></tr> <tr><td>Mezzolombardo</td><td>Nogarolle</td><td></td><td></td><td>1</td><td>1</td><td>Inerti</td></tr> <tr><td>Nago Torbole</td><td>Mala</td><td></td><td></td><td>1</td><td>1</td><td>Inerti</td></tr> <tr><td>Ospedaletto</td><td>Rio Lagazin</td><td></td><td></td><td>2</td><td>2</td><td>Inerti</td></tr> <tr><td>Roverè della Luna</td><td>Sort dell'Ischia</td><td></td><td></td><td>1</td><td>1</td><td>Inerti</td></tr> <tr><td>Segonzano</td><td>Rio Secco</td><td></td><td></td><td>1</td><td>0</td><td>Inerti</td></tr> <tr><td>Strembo</td><td>Ponte Rosso</td><td></td><td></td><td>3</td><td>1</td><td>Tonalite</td></tr> <tr><td>Terlago</td><td>Cava Redi</td><td></td><td></td><td>1</td><td>1</td><td>Calcare blocchi</td></tr> <tr><td>Villa Agnedo</td><td>Val Coalba</td><td></td><td></td><td>1</td><td>0</td><td>Inerti</td></tr> <tr><td>Totale</td><td></td><td>75</td><td>22</td><td>24</td><td>12</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>Note Ancorché i Comuni non abbiano "individuato" il lotto (quando unico) in strumenti di pianificazione (PdA o altro), l'atto di concessione è inteso come individuazione del lotto unico di cava pubblica. Per "non attiva" si intende la cava che pur disponendo di concessione vigente, non presentano effettiva attività di coltivazione (dati da statistica mineraria ovvero da info Polizia mineraria)</p>	Comune	area estrattiva	Cave PORFIDO		Cave ALTRI materiali		tipo altro materiale	Numero Lotti	di cui NON attivi	Numero Lotti	di cui NON attivi	Albiano	Monte Gaggio	25	4				Albiano	Monte Gorsa	6	1				Albiano	S. Colomba	9	3				Baselga di Pinè	S. Mauro	10	2				Capriana	Bus della Vecia	1	0				Cembra	Val Scorzai	2	0				Fornace	varie	13	7				Lona-Lases	Pianacci	7	3				Lona-Lases	Montegorsa	2	2				Canal S. Bovo	Pralungo			1	1	Granito	Canal S. Bovo	Val Cortella			1	0	Inerti	Canazei	Pian Trevisan			2	1	Inerti	Drò	Collongo			2	0	Inerti	Grigno	Masi Rovigo			1	0	Inerti	Imer	Ponte Rigon			1	1	Inerti	Lasino	Predera			2	1	Inerti	Mezzano	Val Noana			1	1	Inerti	Mezzocorona	Fornaci			2	0	Inerti	Mezzolombardo	Nogarolle			1	1	Inerti	Nago Torbole	Mala			1	1	Inerti	Ospedaletto	Rio Lagazin			2	2	Inerti	Roverè della Luna	Sort dell'Ischia			1	1	Inerti	Segonzano	Rio Secco			1	0	Inerti	Strembo	Ponte Rosso			3	1	Tonalite	Terlago	Cava Redi			1	1	Calcare blocchi	Villa Agnedo	Val Coalba			1	0	Inerti	Totale		75	22	24	12		
Comune	area estrattiva			Cave PORFIDO		Cave ALTRI materiali			tipo altro materiale																																																																																																																																																																																																	
		Numero Lotti	di cui NON attivi	Numero Lotti	di cui NON attivi																																																																																																																																																																																																					
Albiano	Monte Gaggio	25	4																																																																																																																																																																																																							
Albiano	Monte Gorsa	6	1																																																																																																																																																																																																							
Albiano	S. Colomba	9	3																																																																																																																																																																																																							
Baselga di Pinè	S. Mauro	10	2																																																																																																																																																																																																							
Capriana	Bus della Vecia	1	0																																																																																																																																																																																																							
Cembra	Val Scorzai	2	0																																																																																																																																																																																																							
Fornace	varie	13	7																																																																																																																																																																																																							
Lona-Lases	Pianacci	7	3																																																																																																																																																																																																							
Lona-Lases	Montegorsa	2	2																																																																																																																																																																																																							
Canal S. Bovo	Pralungo			1	1	Granito																																																																																																																																																																																																				
Canal S. Bovo	Val Cortella			1	0	Inerti																																																																																																																																																																																																				
Canazei	Pian Trevisan			2	1	Inerti																																																																																																																																																																																																				
Drò	Collongo			2	0	Inerti																																																																																																																																																																																																				
Grigno	Masi Rovigo			1	0	Inerti																																																																																																																																																																																																				
Imer	Ponte Rigon			1	1	Inerti																																																																																																																																																																																																				
Lasino	Predera			2	1	Inerti																																																																																																																																																																																																				
Mezzano	Val Noana			1	1	Inerti																																																																																																																																																																																																				
Mezzocorona	Fornaci			2	0	Inerti																																																																																																																																																																																																				
Mezzolombardo	Nogarolle			1	1	Inerti																																																																																																																																																																																																				
Nago Torbole	Mala			1	1	Inerti																																																																																																																																																																																																				
Ospedaletto	Rio Lagazin			2	2	Inerti																																																																																																																																																																																																				
Roverè della Luna	Sort dell'Ischia			1	1	Inerti																																																																																																																																																																																																				
Segonzano	Rio Secco			1	0	Inerti																																																																																																																																																																																																				
Strembo	Ponte Rosso			3	1	Tonalite																																																																																																																																																																																																				
Terlago	Cava Redi			1	1	Calcare blocchi																																																																																																																																																																																																				
Villa Agnedo	Val Coalba			1	0	Inerti																																																																																																																																																																																																				
Totale		75	22	24	12																																																																																																																																																																																																					

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p><i>Art. 11</i> <i>Progetto di coltivazione dei lotti</i></p> <p>Il comune, per coltivare un lotto :</p> <ul style="list-style-type: none"> • predisporre un progetto relativo all'intero volume o a una sua porzione, corredato dalla documentazione stabilita con la relativa deliberazione della Giunta provinciale; • inviare il progetto alla struttura provinciale competente in materia mineraria; • inviare il progetto alla struttura provinciale competente in materia di valutazione d'impatto ambientale se il medesimo è assoggettato alla legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e al relativo regolamento di esecuzione; • approva il progetto e il relativo disciplinare di concessione, previa acquisizione del parere del comitato cave o, se ne ricorrono i presupposti, del provvedimento conclusivo della procedura di verifica o la valutazione positiva di compatibilità ambientale. 	<p>I comuni che hanno individuato i lotti sono tenuti alla definizione del relativo progetto di coltivazione con annesso disciplinare.</p>	<p>Non sono state attivate le aree estrattive nei comuni di Imer e Mezzano.</p>

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p>Art. 12 <i>Modalità di concessione delle aree di proprietà comunale</i></p> <p>La coltivazione dei lotti individuati è concessa a terzi mediante asta pubblica o licitazione privata, anche per singole fasi, per il volume e il periodo massimi definiti dal programma di attuazione comunale.</p> <p>L'asta pubblica o la licitazione privata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sono effettuate sulla base di un bando di gara che contiene anche il relativo disciplinare nel quale il comune può prevedere che il soggetto aggiudicatario effettui direttamente le prime lavorazioni. Relativamente alle cave di porfido, il disciplinare deve comunque prevedere il divieto di vendita di materiale tout-venant che non abbia subito la fase di cernita; • il prezzo unitario base per l'asta pubblica o la licitazione privata deve essere riferito al metro cubo di materiale da estrarre; il canone annuo di concessione è determinato dal prezzo unitario di aggiudicazione applicato al volume di materiale estratto nell'anno; • il bando prevede che il prezzo unitario di aggiudicazione sia aggiornato annualmente nella misura minima corrispondente al tasso medio ufficiale d'inflazione. <p>La concessione a trattativa privata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il comune può concedere mediante trattativa privata (applicando in quanto compatibili le procedure ordinarie) ai titolari di autorizzazioni o concessioni relative ad aree limitrofe le porzioni di area estrattiva di proprietà comunale che non possono in alcun modo garantire un'autonoma coltivazione razionale in condizioni di sicurezza; • il comune può assegnare mediante trattativa privata porzioni di area estrattiva se la parte residua del lotto non consenta un'autonoma e razionale coltivazione dell'area estrattiva nel caso di rinuncia alla concessione di un lotto e in presenza di volumi estraibili residuali dal punto di vista quantitativo o qualitativo rispetto alla consistenza originaria; la durata della concessione non può essere superiore a quella relativa al lotto cui accede. 	<p>In conformità con la disciplina europea, si prevede la effettiva attuazione del principio del libero mercato e della libera concorrenza attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica.</p> <p>Per consentire attività di coltivazione più razionali, e per venire incontro alle esigenze conseguenti alla grave crisi del settore estrattivo (misura anticongiunturale), sono state introdotte le seguenti possibilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ con l'articolo 5 bis (introdotto con l'art. 7 della LP n. 14/2012), l'assegnazione a trattativa privata di porzioni di area estrattiva oggetto di rinuncia, qualora la residua parte del lotto non consenta una autonoma e razionale coltivazione; ➔ con l'art. 5 ter (introdotto con l'art. 67 della LP n. 14 /2014), la concessione a trattativa privata, per il periodo di 3 anni, di limitati volumi di roccia. 	<p>Nel settore del porfido, la piena attuazione della norma troverà completa applicazione solo a seguito della conclusione della fase transitoria disciplinata dall'articolo 33. Tale situazione è destinata a perdurare ancora per periodi da circa 5 anni a circa 14 anni a seconda dei diversi comuni. Pertanto le procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione dei lotti verranno applicate solo a seguito della scadenza dei termini assegnati con i provvedimenti previsti dall'art. 33 della legge provinciale n. 7 del 2006.</p> <p>La possibilità prevista dai commi 5bis e 5ter non hanno ancora trovato applicazione.</p>

<i>Previsioni normative</i>	<i>Verifica dell'attuazione</i>	<i>Evidenze e criticità riscontrate</i>
<p>L'assegnazione dell'area estrattiva costituisce anche modifica al programma di attuazione comunale in relazione alla suddivisione dei lotti;</p> <ul style="list-style-type: none"> • il comune può concedere mediante trattativa privata, per periodi di tempo non superiori a tre anni, limitati volumi di roccia, quando la legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali 1990 consente la scelta del contraente con detta modalità; il valore della concessione è determinato, ai fini dell'affidamento a trattativa privata, in misura pari al valore dei canoni dovuti all'amministrazione per tutta la durata della concessione. <p>Qualora l'elaborazione del progetto di coltivazione comporti l'assunzione da parte dell'amministrazione comunale di impegni finanziari straordinari in relazione alla particolare complessità tecnica del progetto, il comune:</p> <ul style="list-style-type: none"> • può scegliere il concessionario mediante una procedura di evidenza pubblica avente ad oggetto l'individuazione del progetto di massima migliore dal punto di vista tecnico ed economico, elaborato sulla base di uno studio preliminare posto a base di gara dall'amministrazione medesima; • stipula con l'aggiudicatario un contratto avente ad oggetto la progettazione esecutiva e la coltivazione della cava sulla base del progetto di massima proposto; • assegna la concessione per il periodo fissato dal bando di gara, dopo che l'aggiudicatario ha richiesto ed ottenuto i necessari provvedimenti autorizzativi rimanendo a suo carico i rischi di carattere amministrativo, tecnico ed economico connessi all'ottenimento degli stessi e i rischi connessi alla coltivazione della cava. <p>Per valorizzare e sviluppare le lavorazioni sul territorio, i comuni possono riservarsi lotti da coltivare direttamente, anche attraverso società a partecipazione esclusivamente pubblica.</p>		

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p><i>Art. 12 bis</i> <i>Unificazione di più lotti</i></p> <p>Il comune, su richiesta dei concessionari, può unificare due o più lotti contigui, previo parere favorevole del comitato cave e, in presenza di uso civico, della competente amministrazione separata, se costituita.</p> <p>Nel caso di lotti adiacenti insistenti su comuni diversi, l'unificazione può avvenire con le modalità e alle condizioni previste in una specifica convenzione stipulata fra i comuni interessati.</p> <p>Il provvedimento di unificazione costituisce anche integrazione del programma di attuazione comunale, per quanto concerne la suddivisione in lotti e il lotto risultante dall'unificazione è concesso alla società costituita esclusivamente dai concessionari dei lotti accorpati. Gli eventuali mutamenti della compagine societaria sono consentiti solo se previsti dai disciplinari comunali.</p> <p>Se i progetti dei singoli lotti devono essere modificati alla luce dell'unificazione dei lotti medesimi, la società costituita dai concessionari dei lotti accorpati presenta il progetto di coltivazione riferito al lotto risultante.</p> <p>Il rilascio della nuova concessione costituisce decadenza automatica delle concessioni relative ai lotti oggetto di unificazione. Fino al rilascio della nuova concessione, la coltivazione dei singoli lotti prosegue sulla base delle concessioni vigenti.</p> <p>La nuova concessione sospende per due anni il pagamento del contributo per l'esercizio dell'attività di cava.</p>	<p>Questa disposizione ha trovato compiuta applicazione in un solo caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dro – area Collongo (progetto coltivazione unitaria di 2 cave). 	<p>Per consentire attività di coltivazione più razionali e con migliori condizioni di sicurezza, l'art. 8 della legge provinciale 20 luglio 2012, n. 14 ha previsto la possibilità dell'unificazione / accorpamento di più lotti (il volume coltivabile del lotto risultante dall'unificazione è pari alla somma dei volumi dei lotti accorpati) con un unico progetto di coltivazione e il rilascio di un'unica nuova concessione di durata non superiore a quella delle concessioni originarie oggetto di unificazione nel caso di rideterminazione della data di scadenza operata in applicazione delle disposizioni transitorie (articolo 33).</p> <p>Si è riscontrato un significativo interesse per questa possibilità, rispetto alla quale sono in corso diverse iniziative di valutazione.</p> <p>Peraltro, la norma non ha ancora trovato applicazione, in casi concreti, in dipendenza di specifiche difficoltà di definizione degli accordi negoziali tra i concessionari legate alla contingente situazione di crisi del settore.</p>

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p><i>Art. 13</i> <i>Beni di uso civico</i></p> <p>Qualora l'area estrattiva sia in tutto o in parte soggetta al vincolo di uso civico, per la parte interessata, si applicano le disposizioni che disciplinano l'amministrazione dei beni di uso civico.</p> <p>Per le aree di proprietà comunale o frazionale il comune rilascia la concessione previo parere dell'amministrazione separata di uso civico (ASUC), se costituita.</p>		<p>Per le cave gravate da uso civico, le ASUC sono tenute a esprimere il proprio parere obbligatorio, non vincolante, al comune prima che quest'ultimo rilasci la concessione.</p> <p>Nell'ambito della istruttoria dei comuni, il richiesto parere non sempre è stato rilasciato da parte delle ASUC.</p> <p>Nelle situazioni di disaccordo tra comune e Asuc, si sono generati specifici contenziosi (relativi all'assegnazione del bene alle ditte e/o ai canoni) con conseguenti situazioni di sospensione delle attività estrattive e significativi riflessi anche sulla relativa attività economica e sugli aspetti occupazionali.</p>

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p><i>Art. 14</i> <i>Strutture ed impianti fissi</i></p> <p>Il comune, sentito il parere del comitato cave, può consentire, con l'autorizzazione o la concessione ovvero con loro successiva integrazione, di installare all'interno dell'area autorizzata o concessa ovvero in area individuata specificamente nel programma di attuazione comunale, strutture o impianti fissi per la coltivazione della cava e la lavorazione del materiale ivi estratto.</p> <p>Negli impianti fissi può essere lavorato anche il materiale proveniente da altre cave della stessa area estrattiva, come individuata dal piano cave; sono escluse le strutture o gli impianti destinati alla trasformazione del materiale medesimo.</p> <p>Gli impianti fissi possono lavorare anche materiale proveniente da altre attività di coltivazione e di scavo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in misura non prevalente rispetto al materiale complessivamente lavorato; • senza limitazioni, il materiale proveniente da scavi effettuati per la realizzazione di opere pubbliche nonché quello asportato da discariche di porfido esaurite che non si configura come rifiuto ai sensi delle norme vigenti. <p>Se esiste lo spazio sufficiente e comunque se questo non costituisce ostacolo o pericolo per l'attività, i materiali provenienti da scavi effettuati per la realizzazione di opere pubbliche nonché quelli asportati da discariche di porfido esaurite, che non si configurano come rifiuto ai sensi delle norme vigenti, possono essere depositati sui piazzali di cave dotate di impianto di lavorazione, anche in assenza di provvedimento autorizzatorio.</p> <p>L'autorizzazione o la concessione a realizzare le strutture e gli impianti è rilasciata su parere conforme del comitato cave richiesto con le modalità previste per l'istruttoria delle domande, prescindendo dall'applicazione della procedura prevista per il coordinamento autorizzativo.</p> <p>Le strutture e gli impianti fissi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • devono avere dimensioni e caratteristiche costruttive 	<p>La disposizione ha avuto diffuso e frequente applicazione da parte dei comuni.</p>	<p>La disposizione ha consentito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • regolamentare la lavorazione e il deposito nelle aree di cava, evitando che le stesse diventino, di fatto, aree produttive; • semplificare le procedure e fornire strumenti per garantire il recupero finale delle aree.

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p>commisurate al volume di materiale da coltivare previsto dal progetto autorizzato; nel caso di impianti di lavorazione del materiale estratto, il riferimento è costituito dal volume di materiale potenzialmente coltivabile nell'intera area estrattiva individuata dal piano cave;</p> <ul style="list-style-type: none"> • devono essere rimossi entro la scadenza dell'autorizzazione o della concessione alla coltivazione della cava; • possono non essere rimossi qualora nello stesso termine sia rilasciato un titolo abilitativo edilizio ammesso dallo strumento urbanistico. <p>Il comitato cave:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fissa, a garanzia dell'obbligo di rimozione, l'importo della cauzione, distinta da quella stabilita per la coltivazione, che deve essere prestata al comune prima del rilascio dei provvedimenti di autorizzazione o concessione all'installazione; La cauzione deve essere prestata anche per gli impianti e le strutture esistenti, in caso di rinnovo dell'autorizzazione o della concessione alla coltivazione; • esprime il parere circa le strutture e gli impianti che possono essere installati ed utilizzati senza autorizzazione o concessione. <p>La Giunta provinciale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • individua, con propria deliberazione, le strutture e gli impianti che possono essere installati ed utilizzati senza autorizzazione o concessione, fermo restando l'obbligo di rimozione e considerando solo strutture ed impianti di limitate dimensioni nonché quelli la cui installazione è resa obbligatoria dalle norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro, definendone le eventuali caratteristiche morfologiche e cromatiche; • stabilisce la documentazione da allegare e le modalità di presentazione della domanda. 	<p>Con deliberazione n. 56 di data 31 luglio 2000 il Comitato cave ha stabilito i criteri per il calcolo delle cauzioni. Annualmente viene definita la rivalutazione ai sensi dell'indice ISTAT.</p> <p>La Giunta provinciale:</p> <ul style="list-style-type: none"> → con deliberazione n. 1371 di data 29 giugno 2007, ha individuato le strutture e gli impianti fissi installabili; → con deliberazione n. 1944 di data 20 agosto 2010, ha individuato le strutture e gli impianti fissi da realizzare senza autorizzazione o concessione; → con deliberazione n. 1663 di data 29 settembre 2014, ha approvato la modulistica unificata e certificata. 	

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate										
<p>Art. 15 Contributo per l'esercizio dell'attività di cava</p> <p>La coltivazione delle cave è soggetta al pagamento di un contributo annuale, quale compensazione dei maggiori oneri sostenuti dalla comunità per effetto dell'attività estrattiva.</p> <p>Il contributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è proporzionato al volume annuale complessivo degli scavi effettuati nella cava; • è stabilito, con riferimento alle diverse tipologie di materiale, da specifico regolamento; • è versato dal titolare dell'autorizzazione o della concessione al comune che ha rilasciato il provvedimento; • è utilizzato per la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento dell'ambiente e di interventi infrastrutturali resi opportuni dalla presenza delle cave; • può essere utilizzato anche per la realizzazione di opere di arredo urbano. <p>Il comune, in alternativa alla riscossione di tutte o parte delle somme dovute a titolo di contributo, può:</p> <ul style="list-style-type: none"> • affidare direttamente al soggetto interessato lo svolgimento di interventi; • chiedere la fornitura di materiale proveniente dalla cava in concessione o autorizzata, nel rispetto della normativa in materia di appalti. <p>Con regolamento di esecuzione della legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sono stabilite le modalità di esecuzione, compresi i termini e le modalità di versamento del contributo; • può essere fissata la soglia sotto la quale il contributo non è dovuto in relazione al rapporto tra i costi da sostenere per l'accertamento e la riscossione del contributo e l'ammontare dello stesso. <p>In caso di omesso o ritardato versamento il debitore è soggetto al</p>	<p>Il contributo è dovuto a decorrere dal 1 gennaio 2013 ed è stato stabilito nei seguenti importi:</p> <table border="1" data-bbox="945 391 1579 679"> <thead> <tr> <th>MATERIALE</th> <th>Euro/m³</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pietre ornamentali (porfido lastrificato escluso)</td> <td>0,10</td> </tr> <tr> <td>porfido lastrificato</td> <td>0,10</td> </tr> <tr> <td>inerti</td> <td>0,10</td> </tr> <tr> <td>materiali di uso industriale e altri materiali</td> <td>0,10</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Se i materiali sono estratti in sotterraneo, gli importi sono ridotti del 50%.</i></p> <p>Il regolamento di attuazione è stato adottato con Decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2013, n. 24-126/Leg.</p>	MATERIALE	Euro/m ³	pietre ornamentali (porfido lastrificato escluso)	0,10	porfido lastrificato	0,10	inerti	0,10	materiali di uso industriale e altri materiali	0,10	<p>La crisi del settore estrattivo ha indotto la Provincia a prorogare con successive leggi il termine originariamente stabilito dalla legge provinciale n. 6 del 2007 per l'adozione del regolamento (che era previsto entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge). La norma è stata da ultimo modificata nel 2013, per recepire specifiche richieste finalizzate a facilitare il pagamento del contributo. In particolare, è stato previsto che – in luogo del pagamento del contributo – il comune possa chiedere la:</p> <ul style="list-style-type: none"> • realizzazione di interventi infrastrutturali e di miglioramento ambientale; • fornitura di materiale.
MATERIALE	Euro/m ³											
pietre ornamentali (porfido lastrificato escluso)	0,10											
porfido lastrificato	0,10											
inerti	0,10											
materiali di uso industriale e altri materiali	0,10											

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p>pagamento di una sanzione amministrativa pari al 30 per cento di ogni importo non versato o versato tardivamente.</p> <p>Il comune può prevedere l'esenzione dal pagamento del contributo per un periodo di due anni nel caso in cui i titolari di autorizzazioni contigue richiedano l'unificazione delle autorizzazioni in capo a un unico soggetto, sulla base di un progetto che assicura il miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro e delle condizioni ambientali conseguenti a una corretta e razionale coltivazione del giacimento.</p> <p>L'esenzione non si applica per unificazioni riguardanti anche autorizzazioni che abbiano già usufruito dell'esenzione oppure siano state rilasciate allo stesso soggetto.</p>		
<p><i>Art. 16</i> <i>Modifiche del disciplinare</i></p> <p>Il comune, modifica o integra il disciplinare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • previa acquisizione del parere vincolante del comitato cave; • anche su proposta delle competenti strutture provinciali o su richiesta del soggetto interessato: <ul style="list-style-type: none"> • se si rende necessario prevenire o contenere situazioni di pericolo o di danno sotto il profilo igienico-sanitario, della sicurezza geologica e idrogeologica o della tutela del paesaggio dipendenti da fatti imprevedibili o non previsti al momento del rilascio dell'autorizzazione o della concessione; • per garantire una più razionale coltivazione del giacimento, • per motivi diversi dai precedenti solo su richiesta del titolare dell'autorizzazione. <p>Le modifiche del disciplinare sono soggette alle procedure previste dalla legge provinciale VIA e dal relativo regolamento di esecuzione, se ne ricorrono i presupposti.</p>		<p>La possibilità di intervenire sul disciplinare, in termini di modifica e integrazione è praticata soprattutto in ordine alle condizioni tecniche del progetto di coltivazione.</p>

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate																																	
<p><i>Art. 16 bis</i> <i>Coordinamento con la valutazione dell'impatto ambientale</i></p> <p>Con riferimento ai progetti inerenti attività di cava sottoposti a procedimento di valutazione dell'impatto ambientale, e relativamente agli aspetti attribuiti al comitato tecnico interdisciplinare cave, il dirigente della struttura provinciale competente in materia mineraria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • si esprime nella conferenza di servizi prevista dalla legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013; • può chiedere un parere preventivo al comitato tecnico interdisciplinare cave, nei casi di particolare complessità. 		<p>A tutt'oggi la disposizione non è attuata, in attesa dell'approvazione del regolamento previsto dall'articolo 22 della legge provinciale n. 19 del 2013 in materia di VIA, in applicazione delle disposizioni transitorie previste dall'art. 33 della medesima legge che rinvia al regolamento l'integrazione e il coordinamento dei procedimenti con le procedure autorizzatorie, previste anche dalla legge provinciale in materia di cave, nel quale saranno indicate anche le eventuali disposizioni legislative e regolamentari provinciali abrogate.</p> <p>Il regolamento è in corso di predisposizione.</p>																																	
<p><i>Art. 17</i> <i>Rinuncia all'autorizzazione o alla concessione</i></p> <p>Il titolare può rinunciare all'autorizzazione o alla concessione prima del termine di scadenza, presentando al comune un'esplicita dichiarazione corredata da un programma di sistemazione finale dell'area, che deve tenere conto degli obblighi relativi al ripristino previsti dall'atto originario.</p> <p>La rinuncia è accettata dal comune, previa presentazione di progetto (variante).</p> <p>Nel caso di rinuncia di lotti pubblici, se gli stessi sono riassegnati ai fini della prosecuzione della coltivazione, il comune:</p> <ul style="list-style-type: none"> • può decidere che non siano effettuati gli interventi di sistemazione finale dell'area e richiedere al rinunciante le somme individuate come necessarie per ripristinare le aree oggetto della coltivazione effettuata fino a tale momento, tenendo anche conto dei lavori che saranno presumibilmente effettuati dal successivo concessionario; • in alternativa, può trattenere parte della cauzione versata dal concessionario che ha rinunciato al lotto. 	<p>Le richieste di rinuncia pervenute sono le seguenti:</p> <table border="1" data-bbox="987 938 1565 1401"> <thead> <tr> <th>COMUNE</th> <th>CAVA</th> <th>RINUNCIA Anno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Albiano</td> <td>lotto 7 S. Colomba</td> <td>2013</td> </tr> <tr> <td>Albiano</td> <td>lotto 8 S. Colomba</td> <td>2013</td> </tr> <tr> <td>Albiano</td> <td>lotto 9 S. Colomba</td> <td>2014</td> </tr> <tr> <td>Baselga Pinè</td> <td>lotto 3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Baselga Pinè</td> <td>lotto 9</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fomace</td> <td>lotto 2 Fontana Colombi</td> <td>2011</td> </tr> <tr> <td>Fomace</td> <td>lotto 10 Fontane Marce</td> <td>2012</td> </tr> <tr> <td>Lona Lases</td> <td>lotto 6 Pianacci</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lona Lases</td> <td>lotto 7 Pianacci</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Strembo</td> <td>Ponte Rosso Est</td> <td>2014</td> </tr> </tbody> </table>	COMUNE	CAVA	RINUNCIA Anno	Albiano	lotto 7 S. Colomba	2013	Albiano	lotto 8 S. Colomba	2013	Albiano	lotto 9 S. Colomba	2014	Baselga Pinè	lotto 3		Baselga Pinè	lotto 9		Fomace	lotto 2 Fontana Colombi	2011	Fomace	lotto 10 Fontane Marce	2012	Lona Lases	lotto 6 Pianacci		Lona Lases	lotto 7 Pianacci		Strembo	Ponte Rosso Est	2014	<p>Il fenomeno della rinuncia (prima sconosciuto) si è manifestato a partire dagli anni della crisi e, nella maggioranza dei casi la rinuncia da parte dei titolari è connessa alla difficoltà di stare sul mercato.</p> <p>La procedura di accoglimento della rinuncia ha consentito di garantire un controllo sulla sistemazione finale dell'area.</p>
COMUNE	CAVA	RINUNCIA Anno																																	
Albiano	lotto 7 S. Colomba	2013																																	
Albiano	lotto 8 S. Colomba	2013																																	
Albiano	lotto 9 S. Colomba	2014																																	
Baselga Pinè	lotto 3																																		
Baselga Pinè	lotto 9																																		
Fomace	lotto 2 Fontana Colombi	2011																																	
Fomace	lotto 10 Fontane Marce	2012																																	
Lona Lases	lotto 6 Pianacci																																		
Lona Lases	lotto 7 Pianacci																																		
Strembo	Ponte Rosso Est	2014																																	

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p><i>Art. 17 bis</i> <i>Inoltro dello stato di fatto</i></p> <p>I titolari di autorizzazione o concessione di cava presentano annualmente alla struttura provinciale competente in materia mineraria il rilievo topografico dello stato di fatto della cava, riferito alla fine dell'anno precedente, indicante anche le eventuali aree dove è stato effettuato il recupero ambientale.</p> <p>I rilievi possono essere presentati in forma cumulativa per più cave, anche da parte di consorzi di imprese o, nel caso di aree pubbliche, dai comuni interessati.</p> <p>La Giunta provinciale stabilisce, con propria deliberazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> • i termini e le modalità di presentazione dei rilievi; • i casi in cui la presentazione del rilievo può avvenire a scadenze pluriennali. 	<p>La Giunta provinciale:</p> <ul style="list-style-type: none"> → con deliberazione n. 2469 del 16 novembre 2012, ha approvato i termini e le modalità di presentazione dei rilievi topografici previsti; → con deliberazione n. 2144 di data 09 dicembre 2014, ha provveduto ad approvare nuovi termini e modalità per la presentazione dei rilievi topografici dello stato di fatto di cava. 	<p>L'articolo 17bis è stato introdotto nella legge provinciale 6 del 2007 dall'articolo 11 della legge provinciale 20 luglio 2012, n. 14, con finalità di miglioramento e semplificazione dell'azione amministrativa.</p> <p>Con gli interventi descritti, è stato assicurato il controllo costante delle attività di escavazione, con una maggiore responsabilizzazione delle imprese, al fine anche di favorire l'instaurarsi di forme di autocontrollo da parte degli stessi imprenditori.</p> <p>I criteri adottati garantiscono l'efficacia e la razionalità dell'attività di controllo e consentono anche di alleggerire gli oneri documentali a carico delle ditte operanti nel settore estrattivo.</p>
<p><i>Art. 18</i> <i>Cave per opere d'interesse pubblico</i></p> <p>Il comune, previo parere conforme del comitato cave:</p> <ul style="list-style-type: none"> • può rilasciare, con riferimento alle aree non individuate dal piano cave, l'autorizzazione alla coltivazione di cave per l'estrazione di materiali da utilizzare esclusivamente per la realizzazione di lavori pubblici con durata e volume di materiale estraibile limitati a quanto strettamente necessario alla realizzazione delle opere stesse; • può affidare a trattativa privata la concessione di proprie aree al soggetto aggiudicatario dell'appalto dell'opera pubblica, se questa circostanza è prevista dal capitolato di gara. <p>La domanda specifica l'opera d'interesse pubblico per la quale è utilizzato il materiale. Resta fermo quanto previsto dalla legge provinciale VIA e dal</p>	<p>La disposizione non ha mai avuto applicazione.</p>	

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p>relativo regolamento di esecuzione.</p> <p>Il prelievo, nei siti esterni alle aree individuate dal piano cave, di modesti quantitativi di materiale inerte fino ad un massimo di 10.000 metri cubi da utilizzare in proprio da parte del comune esclusivamente per la manutenzione del suo patrimonio stradale, non costituisce attività estrattiva.</p>		
<p><i>Art. 19</i> <i>Avocazione di giacimento</i></p> <p>Coltivazione di un'area estrattiva di proprietà privata non intrapresa entro il termine previsto dal programma di attuazione comunale, ovvero sospesa.</p> <p>Il comune:</p> <ul style="list-style-type: none"> • assegna al proprietario che non si è attivato un termine non inferiore a centottanta giorni per presentare la domanda di autorizzazione, ovvero per riprendere l'attività, pena l'avocazione del giacimento e il suo trasferimento al patrimonio indisponibile del comune; • concede, a seguito dell'avocazione, a trattativa privata la coltivazione del giacimento ai proprietari della confinante area estrattiva o a chi ne dimostra la disponibilità, se interessati alla coltivazione; • assegna la concessione secondo la procedura ordinaria (asta pubblica o licitazione privata) quando le dimensioni del giacimento sono tali da costituire lotto funzionalmente autonomo; • corrisponde al proprietario dell'area soprastante il giacimento avvocato il valore degli impianti, dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile presso la cava; • non appena recuperato l'importo pari al valore corrisposto al proprietario, attraverso la riscossione dei canoni, riconosce annualmente al medesimo l'80 per cento del canone annuo incassato. <p>Il progetto di coltivazione deve prevedere un ripristino tale da non modificare la destinazione d'uso dei terreni.</p>	<p>La disposizione non ha mai avuto applicazione.</p>	

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p>Se la concessione scade prima che la coltivazione del giacimento sia completata, il proprietario dell'area soprastante il giacimento avvocato che intende proseguire la coltivazione può chiedere di rientrare nella disponibilità del giacimento e presentare domanda di autorizzazione; in mancanza, il comune procede a trattativa privata.</p> <p>In ogni caso, quando la coltivazione del giacimento è completata, l'area è restituita alla piena disponibilità del suo proprietario.</p>		
<p><i>Art. 20</i> <i>Ricerca di nuovi giacimenti</i></p> <p>All'esterno delle aree estrattive individuate dal piano cave può essere effettuata la ricerca di giacimenti di materiali di cava. I lavori di ricerca e le relative opere possono essere autorizzati dal comune, previo parere conforme del comitato cave, al proprietario del suolo o a chi ne dimostra la disponibilità, per la durata massima di tre anni.</p> <p>Il comitato cave, in relazione alla tipologia dei lavori previsti, può determinare l'ammontare della cauzione che il richiedente deve depositare a favore del comune prima del rilascio dell'autorizzazione.</p> <p>Alla scadenza dell'autorizzazione, i risultati della ricerca devono essere trasmessi al comune ed al Servizio minerario.</p> <p>La domanda da presentare al comune deve essere corredata da una relazione indicante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i motivi che giustificano la ricerca, i tempi e le modalità di esecuzione dei lavori, compresi quelli di recupero ambientale; • con allegata la necessaria documentazione tecnica, comprensiva di una relazione sulla fattibilità geologica. <p>Nel caso di esito positivo della ricerca effettuata in un'area di proprietà comunale, e se l'area è stata individuata dal piano cave, il comune può:</p> <ul style="list-style-type: none"> • affidare al ricercatore la concessione alla coltivazione mediante trattativa privata, dopo avere individuato il lotto, previo parere del 	<p>La disposizione non ha mai avuto applicazione; ad oggi non sono state presentate domande.</p>	

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p>comitato cave, tenendo conto nella determinazione del suo volume e delle sue dimensioni, degli investimenti connessi alla coltivazione e lavorazione del materiale, sulla base del piano economico presentato dal ricercatore, e di quelli sostenuti per la ricerca.</p> <ul style="list-style-type: none"> • corrispondergli un equo indennizzo per le spese sostenute. 		
<p>Art. 21 <i>Ricorsi amministrativi</i></p> <p>Casi e procedure per il ricorso alla Giunta provinciale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • contro pareri vincolanti del Comitato cave; • contro determinazioni delle strutture provinciali competenti in materia di tutela paesaggistico-ambientale e di vincolo idrogeologico. 	<p>Ad oggi non sono stati presentati ricorsi alla Giunta provinciale.</p>	
<p>Art. 22 <i>Tavolo permanente delle attività estrattive</i></p> <p>ABROGATO</p>		<p>L'articolo, che prevedeva la costituzione del tavolo, è stato abrogato in quanto ritenuto non indispensabile (in attuazione dell'art. 38, comma 4 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e dall'art. 15 del D.P.P. 28 marzo 2014, n. 4-6/Leg. concernenti la soppressione di organi collegiali non indispensabili)</p>

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p>Art. 23 <i>Distretto del porfido e delle pietre trentine</i></p> <p>La Provincia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • riconosce il “distretto” come sistema coordinato e integrato composto dalle imprese che, partecipando alla relativa filiera produttiva o alle filiere collegate, esercitano la loro attività nella coltivazione, nella lavorazione, e nella commercializzazione del porfido e delle pietre trentine, e da soggetti istituzionali che operano nel medesimo ambito locale; • promuove, avvalendosi del Coordinamento del distretto, l'evoluzione competitiva del relativo sistema produttivo locale nonché la prestazione di servizi a supporto dei processi innovativi delle imprese operanti nell'ambito provinciale; • incentiva la collaborazione fra le imprese del distretto e la creazione di reti d'impresa, i progetti volti a incrementare il valore aggiunto del prodotto e a migliorare l'immagine del settore, i servizi alle imprese e i progetti di ricerca volti al miglioramento delle tipologie estrattive e delle condizioni di lavoro. <p>La Giunta provinciale</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ è autorizzata a costituire un “fondo presso il soggetto idoneo”, per attuare alcuni specifici interventi indicati nelle finalità definite dalla legge: studio e individuazione di strumenti e modalità per incentivare l'utilizzo locale del porfido e delle pietre trentine quali elementi lapidei caratteristici del completamento stradale, di arredo ed adorno di spazi ed edifici pubblici, nel rispetto della tradizione locale; promozione di iniziative di studio, formazione e sensibilizzazione per l'utilizzo delle nuove tecnologie; iniziative a favore di lavoratori che hanno subito limitazioni permanenti all'idoneità professionale; procedure volontarie e accordi volti a garantire la correttezza e l'efficacia dei rapporti fra le imprese del Distretto; • approva una “convenzione” per regolare i rapporti tra la Provincia e il soggetto idoneo che prevede, in particolare: a) i criteri per la realizzazione degli interventi, che comunque non devono assumere la natura di aiuti di Stato alle imprese; b) le modalità di amministrazione del fondo, da effettuare in regime di separata contabilità; c) le modalità con cui la Provincia può chiedere 	<p>La Giunta provinciale, con deliberazione n. 3003 del 30 dicembre 2011, ha approvato lo “schema di convenzione” per la costituzione del fondo per la promozione dell'attività di cava (convenzione n.r. 41491 di data 11 aprile 2012).</p>	<p>Per far fronte alle difficoltà conseguenti alla grave crisi del settore estrattivo, questo articolo è stato modificato, nel 2011 e nel 2012, attraverso le leggi finanziarie (LP n. 18 del 27 dicembre 2011 - art. 48) e LP n. 25 del 27 dicembre 2012 - art. 43) nonché con modifiche alla legge provinciale sugli incentivi alle imprese del 1999 (art. 33, comma 1, lettera a ter) prevedendo il finanziamento di un Fondo a favore di Trentino Sviluppo Spa.</p>

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate				
<p>interventi specifici, rilevanti per la qualificazione o la valorizzazione del settore estrattivo, che tale soggetto deve realizzare; gli obblighi d'informazione e rendicontazione nei confronti della Provincia; e) il compenso per la gestione del fondo e per la segreteria del coordinamento del distretto; f) la restituzione alla Provincia delle somme non utilizzate, comprensive degli interessi netti affluiti al fondo, entro i centottanta giorni successivi alla scadenza della convenzione;</p> <ul style="list-style-type: none"> • dispone – con riferimento alla realizzazione di specifici interventi indicati nelle finalità definite dalla legge (incentivo alla collaborazione fra imprese e alla creazione di reti di impresa, ai progetti tesi a incrementare il valore aggiunto del prodotto e a migliorare l'immagine del settore, ai servizi alle imprese e ai progetti di ricerca finalizzati a migliorare le tipologie estrattive e le condizioni di lavoro) – ordini di priorità nell'accesso alle agevolazioni e condizioni per la loro erogazione o il loro mantenimento; • può disporre, nell'ambito della programmazione provinciale in materia di lavori pubblici, la realizzazione di opere infrastrutturali; • ha la facoltà di promuovere specifici accordi di programma per i progetti di particolare importanza, anche con riferimento a progetti di collaborazione interprovinciali, interregionali e transfrontalieri. 	<p>Non sono finora stati definiti accordi di programma relativi a progetti di collaborazione interprovinciali, interregionali e transfrontalieri.</p>					
<p><i>Art. 24</i> <i>Coordinamento del distretto del porfido e delle pietre trentine</i></p> <p>La Giunta provinciale, con propria deliberazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • individua, sulla base di criteri di rappresentatività, affidabilità ed economicità, il soggetto idoneo, esistente o appositamente costituito, presso cui è costituito il Coordinamento del distretto; • i soggetti che compongono il Coordinamento del distretto: nel coordinamento sono rappresentati, oltre alla Provincia e al soggetto idoneo, i soggetti pubblici e privati che compongono il distretto industriale; partecipano al coordinamento del distretto i rappresentanti di enti funzionali della Provincia, agenzie e 	<p>La Giunta provinciale:</p> <p>→ con deliberazione n. 525 di data 29 febbraio 2008, ha individuato i "soggetti partecipanti al Coordinamento" del distretto:</p> <table border="1" data-bbox="920 1318 1603 1433"> <thead> <tr> <th data-bbox="920 1318 1413 1369">SOGGETTI</th> <th data-bbox="1413 1318 1603 1369">RAPPRESENTANTI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="920 1369 1413 1433">Provincia autonoma di Trento Assessore competente in materia di industria</td> <td data-bbox="1413 1369 1603 1433">1</td> </tr> </tbody> </table>	SOGGETTI	RAPPRESENTANTI	Provincia autonoma di Trento Assessore competente in materia di industria	1	
SOGGETTI	RAPPRESENTANTI					
Provincia autonoma di Trento Assessore competente in materia di industria	1					

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione		Evidenze e criticità riscontrate
<p>società collegate, enti territoriali e locali, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali, le imprese e i loro consorzi che svolgono attività rilevanti a favore delle imprese insediate nel distretto.</p> <p>Il Coordinamento, si riunisce periodicamente, nomina un presidente e definisce in via autonoma le regole organizzative e procedurali della sua attività.</p>	<i>Trentino Sviluppo S.p.a</i>	1	<p>La scelta di Trentino Sviluppo quale "soggetto idoneo" è basata sul fatto che la medesima risponde ai criteri previsti dalla norma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è una società per azioni a prevalente partecipazione pubblica; • soggetto gestore, per conto della Provincia, di interventi di sistema; • ha in sé sia la garanzia di generalità, imparzialità e correttezza tipiche della proprietà pubblica, sia la snellezza tipica di una società di diritto privato; • dispone di specifiche competenze in materia di promozione delle attività economiche. <p>Si prevede che Trentino Sviluppo Spa promuova la costituzione di un nuovo soggetto societario, coinvolgendo, in particolare, Confindustria Trento, l'Associazione degli Artigiani e delle piccole imprese della provincia</p>
	<i>Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura</i>	1	
	<i>Consorzio dei Comuni Trentini</i>	3	
	<i>Fondazione Bruno Kessler</i>	1	
	<i>Università degli Studi di Trento</i>	1	
	<i>Trentino S.p.a</i>	1	
	<i>Confederazioni sindacali CGIL, CIS, UIL</i>	3	
	<i>Confindustria Trento</i>	2	
	<i>Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento</i>	2	
	<i>Federazione Trentina della Cooperazione</i>	1	
	<i>Consorzio Estrattivo Trentino – C.E.T.</i>	2	
	<i>Area del porfido (di nomina E.S.PO)</i>	7	
	Totale	26	
	<p>→ con deliberazione n. 526 di data 29 febbraio 2008, ha individuato il "soggetto idoneo", ai fini delle attività del Distretto del porfido e delle pietre trentine, nella società Trentino Sviluppo Spa con sede in Rovereto, o in «altra società partecipata dalla stessa Trentino Sviluppo Spa quale socio unico» e ha costituito un fondo presso il medesimo soggetto;</p> <p>→ con deliberazione n. 1578 di data 20 giugno 2008, modificata con deliberazione n. 2325 di data 19 settembre 2008, ha costituito il "Coordinamento" del distretto;</p> <p>→ con deliberazione n. 103 di data 23 gennaio 2009, ha modificato la deliberazione n. 526/2008 relativa al "soggetto idoneo";</p>		

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
	<p>→ con deliberazione n. 514 di data 13 marzo 2009, ha approvato lo "schema di convenzione" tra PAT e soggetto idoneo (convenzione n.r. 038662 dd 22 giugno 2009, sostituita successivamente dalla convenzione n. 41491 dell'11 aprile 2012 tutt'ora vigente) che prevede la gestione del "Fondo per la promozione dell'attività di cava" al fine di garantire l'avvio della realizzazione degli interventi previsti dalla legge e dare piena operatività al Coordinamento Distretto del porfido e delle pietre trentine;</p> <p>→ con deliberazione n. 2803 di data 20 novembre 2009, ha aggiornato le deliberazioni n. 1578/2008 e 2325/2008 relative al "coordinamento" del distretto;</p>	<p>di Trento, l'Ente Sviluppo Porfido e il Consorzio Estrattivo Trentino e che, una volta costituita tale nuova entità, (società a capitale misto pubblico-privato), le funzioni del «soggetto idoneo», con specifico atto amministrativo, saranno trasferite sul nuovo soggetto.”</p> <p>In data 9 febbraio 2009 Trentino Sviluppo Spa ha promosso la costituzione, quale soggetto idoneo”, della società «Distretto del Porfido e delle Pietre Trentine Srl» della quale è socio unico.</p> <p>“Si conferma Trentino Sviluppo quale «soggetto idoneo» indipendentemente dal coinvolgimento di altri soggetti..”</p> <p>Il «Fondo per la promozione dell'attività di cava» alla cui gestione la Società provvede, per conto della Provincia, con separata contabilità, è alimentato</p> <ul style="list-style-type: none"> • dai finanziamenti della Provincia • da eventuali corrispettivi e contributi di altri soggetti • dagli interessi, al netto delle ritenute obbligatorie, derivanti dalla gestione della liquidità pertinente al Fondo. <p>I finanziamenti sono concessi con deliberazione della Giunta provinciale, sulla base di un programma annuale d'intervento e dei relativi eventuali aggiornamenti, nonché sulla base della spesa per il compenso per attività amministrative. I costi di gestione, il costo del personale dipendente e assimilato nonché delle risorse professionali esterne, destinate all'attuazione degli interventi del Programma sono indicati nel Programma stesso sulla base delle spese effettivamente previste”.</p>

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
	<ul style="list-style-type: none"> → con deliberazione n. 537 di data 25 marzo 2011, ha aggiornato le deliberazioni n. 1578/2008, 2325/2008 e n. 2803/2009 relative al "coordinamento" del distretto; → con deliberazione n. 2020 di data 23 settembre 2011, ha ridefinito il "compenso" del Distretto per le attività amministrative; → con deliberazione n. 2267 di data 28 ottobre 2011, ha disposto la concessione in "comodato gratuito" degli spazi ad uso uffici distretto presso il Polo tecnologico Trento; → con deliberazione n. 2322 di data 04 novembre 2011, ha aggiornato le deliberazioni n. 1578/2008, 2325/2008, n. 2803/2009 e 537/2011 relative al "coordinamento" del distretto; → con deliberazione n. 939 di data 17 maggio 2013, ha rivisto l'impegno per il "compenso" del Distretto; → con deliberazione n. 266 di data 28 febbraio 2014, ha rinnovato la "composizione" del Distretto; → con deliberazione n. 808 di data 26 maggio 2014, ha rivisto l'impegno per il "compenso" del Distretto; → con determinazione n. 4 dd 17 aprile 2015 del Dirigente del Dipartimento Sviluppo economico e Lavoro si prende atto della incorporazione mediante fusione della Società Distretto del porfido e delle pietre trentine Srl (con sede in Trento) nella Società Trentino Sviluppo Spa (con sede a Rovereto) a decorrere dal 1 agosto 2014. La Società Distretto del porfido e delle pietre trentine Srl cessa la propria attività dal 1 dicembre 2014. I rapporti intercorrenti fra Dipartimento sviluppo economico e Lavoro PAT e la società Distretto del porfido e delle pietre trentine Srl proseguiranno a tutti gli effetti, sia giuridici che economici, con la Società Trentino Sviluppo Spa. 	<p>La fusione per incorporazione è finalizzata alla valorizzazione dell'attività promozionale e all'aumento delle sinergie nonché al risparmio di costi e alla massimizzazione dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi, evitando sovrapposizioni e ridondanze negli iter amministrativi.</p> <p>Sotto il profilo operativo, le funzioni svolte</p>

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
		precedentemente dalla società Distretto del Porfido e delle Pietre Trentine Srl rimangono immutate, ma saranno esercitate direttamente da Trentino Sviluppo Spa.
<p>Art. 25 <i>Compiti del coordinamento del distretto del porfido e delle pietre trentine</i></p> <p>Il coordinamento del distretto cura le iniziative che rientrano nelle finalità della LP n 7/2006 e della LP n. 6/1999.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • adotta il programma di sviluppo del distretto – come intesa fra i componenti in ordine alle attività di rispettiva competenza e al quadro di riferimento per la programmazione provinciale – che viene approvato dalla Giunta provinciale e consiste nell’analisi della situazione e nell’individuazione dei punti di forza e di debolezza del sistema locale, delle linee strategiche da perseguire, degli interventi prioritari, degli obiettivi, dei contenuti e delle risorse, nonché di proposte in materia di semplificazione e innovazione amministrativa); • svolge attività di animazione territoriale; • verifica la compatibilità – con la legge e con le linee strategiche del programma di sviluppo provinciale – dei progetti di interesse collettivo riguardanti il sistema delle pietre trentine la fine della loro ammissione alle risorse provinciali; • monitora e studia i fenomeni rilevanti per il distretto; • costituisce riferimento della Provincia (anche attraverso specifiche convenzioni) per le attività di promozione di tutte le iniziative d’interesse del distretto. 	<p>La Giunta provinciale con deliberazione n. 1847 di data 26 agosto 2011, ha approvato gli “indirizzi per lo sviluppo del distretto” quale base per la elaborazione da parte del Coordinamento del “Distretto del porfido e delle pietre trentine” dello schema di Programma di sviluppo del distretto.</p>	<p>Gli indirizzi formulati dalla Giunta hanno riguardato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • quadro normativo, • situazione del comparto • elementi di forza e opportunità di rilancio • strategia per rilanciare il settore • creazione di valore, • efficienza produttiva e integrazione • apertura del mercato. <p>I programmi di attività del Distretto sono riferiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a progetti di promozione, ricerca ed innovazione di carattere istituzionale; • ad azioni di carattere divulgativo. <p>Il programma annuale è proposto dalla Società, compatibilmente con le risorse disponibili, in esecuzione degli indirizzi del Coordinamento e degli interventi preventivamente indicati dalla Giunta provinciale tramite l’Assessore competente. La Giunta provinciale si riserva di acquisire il parere del Coordinamento prima di approvare il programma. Le iniziative previste nel programma sono soggette ad una valutazione di massima su coerenza e economicità. L’Assessore competente può richiedere, in qualsiasi momento, l’inserimento</p>

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
	<p>La Giunta provinciale:</p> <ul style="list-style-type: none"> → con deliberazione n. 1915 di data 30/07/2009, ha approvato il programma di attività 2009 poi aggiornato con deliberazione n. 3013 di data 10/12/2009; <i>impegno euro 140.000,00 saldato;</i> → con deliberazione n. 1765 di data 30/07/2010, ha approvato il programma di attività 2010; <i>impegno euro 429.440,00 saldato;</i> → con deliberazione n. 1784 di data 19/08/2011, ha approvato il programma di attività 2011; → con deliberazione n. 2425 di data 18/11/2011, ha aggiornato il programma di attività 2011; <i>impegno euro 380.000,00 saldato;</i> → con deliberazione n. 2803 di data 14/12/2012, ha approvato il programma di attività 2012; <i>impegno euro 222.905,00 saldato;</i> → con deliberazione n. 2226 di data 17/10/2013, ha approvato il programma di attività 2013; <i>impegno euro 145.905,00 – da saldare</i> → con deliberazione n. 1856 di data 03/11/2014, ha approvato il programma di attività 2014 che rinnova il programma del 2013 per iniziative rinviate a causa della crisi del settore. <p>Il distretto tramite la Trentino sviluppo spa (soggetto idoneo) dal 2009 al 2013 ha svolto una funzione di collegamento fra parte pubblica e privata, dando attuazione ai seguenti principali progetti (previsti nelle schede approvate all'inizio del mandato dal tavolo di coordinamento):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. codice etico 2. osservatorio 3. sito web 4. accordo con Enti locali 	<p>nel programma annuale, con delibera di Giunta provinciale, di ulteriori iniziative, individuando nel contempo le risorse necessarie ed effettuando la valutazione di massima.</p> <p>Gli interventi ricompresi nei Programmi precedenti e rimasti da realizzare o completare, per i quali permanga la necessità, trovano indicazione nei Programmi degli anni successivi, con evidenza delle fonti residue provinciali previste a loro finanziamento.</p> <p>Qualora venga meno la necessità o la possibilità di realizzare gli interventi precedentemente approvati, i residui di finanziamento possono transitare nelle fonti a supporto dei nuovi interventi. Una volta approvato il programma, la Società acquisisce le indicazioni del Presidente e Vicepresidente del Coordinamento e realizza le iniziative ivi previste.</p> <p>Ciascuna iniziativa, compresa l'attività di segreteria del Coordinamento, è realizzata nei limiti del costo presunto indicato dal programma, con una tolleranza in aumento fino al 30 per cento del costo medesimo, che dovrà essere compensato da corrispondenti riduzioni su altre iniziative.</p>

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate						
	<p>5. caratterizzazione della viabilità trentina 6. riutilizzo scarti 7. coordinamento della promozione 8. riorganizzazione del settore 9. qualità e posa in opera del prodotto 10. interventi a favore degli operai dichiarati inabili 11. formazione 12. progetto straordinario di promozione 13. ricerca di nuove aree di estrazione 14. progetto editoriale 15. ricerca di nuovi prodotti e design 16. aggregazione comparto inerte 17. analisi voci capitolati</p> <p>Sono state inoltre realizzati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un'iniziativa di sostegno al credito allo scopo di istituire una linea straordinaria di interventi destinati allo smobilizzo dei crediti. - Approvato il regolamento per la "Filiere del porfido di qualità" al fine di creare regole comuni e obiettivi condivisi, favorendo l'aggregazione delle imprese con un disciplinare di produzione e commercializzazione del prodotto. <table border="1" data-bbox="1003 1038 1498 1139"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="1003 1038 1498 1070"><i>Periodo 2009 – 2014</i></th> </tr> <tr> <th data-bbox="1003 1070 1256 1102">IMPEGNI in Euro</th> <th data-bbox="1256 1070 1498 1102">PAGAMENTI in Euro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1003 1102 1256 1139">1.318.250,00</td> <td data-bbox="1256 1102 1498 1139">1.172.345,00</td> </tr> </tbody> </table>	<i>Periodo 2009 – 2014</i>		IMPEGNI in Euro	PAGAMENTI in Euro	1.318.250,00	1.172.345,00	
<i>Periodo 2009 – 2014</i>								
IMPEGNI in Euro	PAGAMENTI in Euro							
1.318.250,00	1.172.345,00							
<p>Art. 26 <i>Tutela dei lavoratori</i></p> <p>La Giunta provinciale garantisce l'attivazione di interventi e progetti a favore della ricollocazione lavorativa di quei lavoratori delle aziende estrattive che hanno subito permanenti limitazioni della propria idoneità professionale, attraverso il coordinamento del distretto del porfido e i comuni delle realtà estrattive, le proprie agenzie ed enti collegati.</p>	<p>Nel 2010, su incarico del Distretto del porfido, la Federazione trentina della cooperazione ha redatto uno specifico progetto di analisi e monitoraggio del fenomeno, indicando possibili soluzioni tra cui il ricorso al "Progettone".</p>							

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione		Evidenze e criticità riscontrate																										
<p><i>Art. 27</i> <i>Vigilanza sull'attività di cava</i></p> <p>Il Servizio minerario, anche avvalendosi delle altre strutture provinciali o di quelle comunali, provvede al controllo sull'attività di cava per quanto riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le norme di polizia mineraria; • il rispetto dei progetti di coltivazione e di ricerca; • le norme tecniche contenute nei disciplinari di autorizzazione e di concessione; <p>segnalando al comune i conseguenti provvedimenti entro cinque giorni dalla loro adozione.</p> <p>Il Servizio minerario nonché le altre strutture provinciali o comunali, ciascuna per la propria competenza, adottano previa diffida i provvedimenti di sospensione delle attività di coltivazione o impartiscono prescrizioni particolari nelle situazioni in cui obiettive motivazioni inducono a ritenere che la prosecuzione dell'attività di cava, alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • possa pregiudicare la stabilità del suolo; • possa costituire pericolo per la salute; • possa costituire pregiudizio per i beni di rilevante interesse storico-artistico; • possa causare gravi danni ambientali; in tal caso deve essere acquisito il parere del comitato provinciale per l'ambiente. <p>La struttura che ha adottato il provvedimento lo comunica entro cinque giorni alle altre strutture provinciali o comunali interessate.</p> <p>Il comune può disporre controlli e verifiche segnalando le eventuali irregolarità dell'attività di coltivazione nonché le situazioni particolari sopra descritte alle competenti strutture provinciali per l'adozione dei provvedimenti di competenza.</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1057 545 1207 603">ANNO</th> <th data-bbox="1207 545 1473 603">ISPEZIONI (sopralluoghi)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1057 603 1207 639">2000</td> <td data-bbox="1207 603 1473 639">242</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1057 639 1207 676">2005</td> <td data-bbox="1207 639 1473 676">315</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1057 676 1207 713"></td> <td data-bbox="1207 676 1473 713"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1057 713 1207 750">2007</td> <td data-bbox="1207 713 1473 750">303</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1057 750 1207 786">2008</td> <td data-bbox="1207 750 1473 786">294</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1057 786 1207 823">2009</td> <td data-bbox="1207 786 1473 823">237</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1057 823 1207 860">2010</td> <td data-bbox="1207 823 1473 860">288</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1057 860 1207 896">2011</td> <td data-bbox="1207 860 1473 896">280</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1057 896 1207 933">2012</td> <td data-bbox="1207 896 1473 933">212</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1057 933 1207 970">2013</td> <td data-bbox="1207 933 1473 970">268</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1057 970 1207 1007">2014</td> <td data-bbox="1207 970 1473 1007">248</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1057 1007 1207 1043">Totale</td> <td data-bbox="1207 1007 1473 1043">2128</td> </tr> </tbody> </table>	ANNO	ISPEZIONI (sopralluoghi)	2000	242	2005	315			2007	303	2008	294	2009	237	2010	288	2011	280	2012	212	2013	268	2014	248	Totale	2128	<p>L'attività di controllo sull'attività di cava è stata svolta soprattutto per la verifica del rispetto dei lavori di coltivazione mineraria con il progetto autorizzato e all'applicazione delle norme di sicurezza sul lavoro.</p> <p>I sopralluoghi hanno inoltre favorito l'attività di prevenzione svolta dalle autorità competenti, negli ultimi anni si è riscontrata una notevole riduzione del numero di infortuni sul lavoro nel settore estrattivo: dai 139 infortuni del 1994 si è passati ai 10 infortuni del 2012 (-93%); detta riduzione – al netto del fattore legato alla riduzione dell'occupazione nel settore (-44% nello stesso periodo 1994-2012) – risulta comunque pari all'83%.</p>
ANNO	ISPEZIONI (sopralluoghi)																												
2000	242																												
2005	315																												
2007	303																												
2008	294																												
2009	237																												
2010	288																												
2011	280																												
2012	212																												
2013	268																												
2014	248																												
Totale	2128																												

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p>Art. 28 Sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione o della concessione</p> <p>Il comune:</p> <ul style="list-style-type: none"> • emette la <u>diffida ad adempiere</u> se sono contestati l'inosservanza degli obblighi del disciplinare o il mancato rispetto delle prescrizioni impartite dagli uffici di sorveglianza o dal comune; • pronuncia la <u>sospensione</u> dell'autorizzazione o della concessione se è accertata la reiterazione del medesimo comportamento anti giuridico; • se, dopo un provvedimento di sospensione, il titolare incorre nuovamente nella medesima tipologia d'inadempimento, può dichiarare la <u>decadenza</u> dell'autorizzazione o della concessione. <p>La decadenza è dichiarata anche per il mancato versamento dei canoni di concessione.</p> <p>L'autorizzazione o la concessione possono essere <u>revocate</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • quando obiettive motivazioni inducono a ritenere che la prosecuzione dell'attività di cava, alternativamente: a) possa pregiudicare la stabilità del suolo; b) possa costituire pericolo per la salute; c) possa costituire pregiudizio per i beni di rilevante interesse storico-artistico; d) possa causare gravi danni ambientali; (acquisito il parere del comitato provinciale per l'ambiente); e) contrasti con sopravvenute esigenze di prevalente interesse pubblico; in questo caso deve essere previsto un equo indennizzo in relazione al pregiudizio derivato dal mancato esercizio dell'attività; • quando sono violate le norme relative ai contratti di lavoro nazionali e provinciali. <p>L'autorizzazione o la concessione sono <u>revocate, previa diffida</u>: a) in caso di accertato utilizzo di manodopera senza regolare assunzione; b) in caso di gravi e reiterate violazioni di norme dirette alla tutela dell'integrità fisica e della salute dei lavoratori.</p> <p>Sospensione, decadenza e revoca sono dichiarate dal comune e sono</p>		<p>Si è riscontrata l'applicazione delle disposizioni in relazione alla sospensione (soprattutto per ritardato pagamento) e un solo caso di decadenza (relativo al comune di Fornace - decadenza dalla concessione di 2 lotti dal 2014 (Lotti n. 3 e n. 5) a causa del mancato pagamento dei canoni.</p> <p>Non si sono verificati casi di revoca.</p>

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate																																								
<p>notificate al titolare dell'autorizzazione o della concessione e alle strutture provinciali competenti in materia mineraria, forestale, urbanistica e di tutela paesaggistico-ambientale.</p> <p>La Giunta provinciale, quando ricorrono le condizioni per la sospensione, la decadenza o la revoca, intima al comune inadempiente l'adozione del relativo provvedimento fissando un termine decorso inutilmente il quale nomina un commissario per l'adozione del provvedimento.</p>																																										
<p><i>Art. 29</i> <i>Sanzioni e provvedimenti di sospensione dei lavori</i></p> <p>Per le violazioni di questa legge, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da 1.000 a 6.000 euro per chi intraprende attività di ricerca e coltivazione di cave o di realizzazione di discariche per scarti derivanti dall'attività estrattiva del porfido senza la prescritta autorizzazione o concessione all'interno di aree estrattive individuate dal piano cave; in tal caso il comune ordina la sospensione immediata dei lavori; • da 400 a 2.400 euro per chi non ottempera alle prescrizioni o agli obblighi derivanti dall'atto di autorizzazione o concessione, o ai provvedimenti relativi a vigilanza, sospensione, decadenza e revoca, compresi i divieti di vendita di materiale tout-venant che non abbia subito la fase di cernita; • da 1.000 a 6.000 euro quando l'infrazione (di cui sopra) comporta grave pregiudizio per la razionale coltivazione dei giacimenti; • da 300 a 1.800 euro per l'installazione o la realizzazione di impianti o strutture senza l'autorizzazione prevista o in difformità dalla stessa ovvero per l'utilizzo degli impianti oltre i limiti consentiti. 	<table border="1" data-bbox="936 756 1603 1289"> <thead> <tr> <th>ANNO</th> <th>SANZIONI L.P. n.7/2006</th> <th>PROVVEDIMENTI DPR128/1959</th> <th>NOTIZIE DI REATO DPR 128/59 DLgs 624/94 e 81/96</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2007</td> <td>10</td> <td>8</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>11</td> <td>7</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>2009</td> <td>21</td> <td>5</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td>24</td> <td>10</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>22</td> <td>2</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>10</td> <td>7</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>18</td> <td>15</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>10</td> <td>5</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Totale</td> <td>126</td> <td>59</td> <td>55</td> </tr> </tbody> </table>	ANNO	SANZIONI L.P. n.7/2006	PROVVEDIMENTI DPR128/1959	NOTIZIE DI REATO DPR 128/59 DLgs 624/94 e 81/96	2007	10	8	3	2008	11	7	4	2009	21	5	14	2010	24	10	12	2011	22	2	4	2012	10	7	8	2013	18	15	3	2014	10	5	9	Totale	126	59	55	<p>Le sanzioni amministrative per le violazioni e infrazioni della legge provinciale cave risultano regolarmente applicate.</p>
ANNO	SANZIONI L.P. n.7/2006	PROVVEDIMENTI DPR128/1959	NOTIZIE DI REATO DPR 128/59 DLgs 624/94 e 81/96																																							
2007	10	8	3																																							
2008	11	7	4																																							
2009	21	5	14																																							
2010	24	10	12																																							
2011	22	2	4																																							
2012	10	7	8																																							
2013	18	15	3																																							
2014	10	5	9																																							
Totale	126	59	55																																							

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate																										
<p>All'accertamento delle infrazioni provvedono i funzionari del Servizio minerario.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4" data-bbox="934 288 1626 352">SANZIONI erogate dal Servizio minerario INCASSI effettivi a Bilancio PAT (LP cave e altri ambiti di polizia mineraria)</th> </tr> <tr> <th data-bbox="934 352 1104 395">NORMATIVA</th> <th data-bbox="1104 352 1225 395">ANNO</th> <th data-bbox="1225 352 1422 395">IMPORTO (dati SAP)</th> <th data-bbox="1422 352 1626 395">TOTALI periodo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="934 395 1104 715" rowspan="8">L.P. n. 7 / 2006 (e altre)</td> <td data-bbox="1104 395 1225 438">2007</td> <td data-bbox="1225 395 1422 438">13.085,16</td> <td data-bbox="1422 395 1626 715" rowspan="8">161.890,73</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1104 438 1225 481">2008</td> <td data-bbox="1225 438 1422 481">7.955,57</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1104 481 1225 525">2009</td> <td data-bbox="1225 481 1422 525">18.828,25</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1104 525 1225 568">2010</td> <td data-bbox="1225 525 1422 568">44.620,41</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1104 568 1225 611">2011</td> <td data-bbox="1225 568 1422 611">37.723,34</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1104 611 1225 654">2012</td> <td data-bbox="1225 611 1422 654">14.411,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1104 654 1225 697">2013</td> <td data-bbox="1225 654 1422 697">12.445,50</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1104 697 1225 715">2014</td> <td data-bbox="1225 697 1422 715">12.821,50</td> </tr> </tbody> </table>	SANZIONI erogate dal Servizio minerario INCASSI effettivi a Bilancio PAT (LP cave e altri ambiti di polizia mineraria)				NORMATIVA	ANNO	IMPORTO (dati SAP)	TOTALI periodo	L.P. n. 7 / 2006 (e altre)	2007	13.085,16	161.890,73	2008	7.955,57	2009	18.828,25	2010	44.620,41	2011	37.723,34	2012	14.411,00	2013	12.445,50	2014	12.821,50	
SANZIONI erogate dal Servizio minerario INCASSI effettivi a Bilancio PAT (LP cave e altri ambiti di polizia mineraria)																												
NORMATIVA	ANNO	IMPORTO (dati SAP)	TOTALI periodo																									
L.P. n. 7 / 2006 (e altre)	2007	13.085,16	161.890,73																									
	2008	7.955,57																										
	2009	18.828,25																										
	2010	44.620,41																										
	2011	37.723,34																										
	2012	14.411,00																										
	2013	12.445,50																										
	2014	12.821,50																										
<p><i>Art. 30</i> <i>Temperamento del regime sanzionatorio</i></p> <p>La Giunta provinciale, con proprio provvedimento, individua le violazioni amministrative che, non avendo determinato danni irreversibili, possono essere regolarizzate mediante pagamento della sanzione ridotta.</p>	<p>La Giunta provinciale, con deliberazione n. 450 di data 11 marzo 2011, ha individuato specifiche casistiche / fattispecie cui applicare la riduzione della sanzione.</p>	<p>L'applicazione del temperamento sanzionatorio, che prevede in ogni caso il pagamento della sanzione ridotta della metà, ha consentito di regolarizzare le violazioni entro termini brevi.</p>																										

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p><i>Art. 31</i> <i>Procedimento di accertamento</i></p> <p>Per l'irrogazione delle sanzioni si applica, in quanto compatibile, la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). Le funzioni previste dalla legge sono svolte dal Servizio minerario. L'importo delle sanzioni è introitato nel bilancio della Provincia.</p> <p>Quando uno stesso atto è punito con le sanzioni amministrative previste da questa legge e da altre disposizioni si applicano esclusivamente le sanzioni previste da questa legge.</p> <p>Quando uno scavo è effettuato abusivamente in aree non previste dal piano cave l'accertamento è effettuato dagli organi di vigilanza competenti nelle materie concernenti l'uso del territorio, la tutela dell'ambiente e il vincolo idrogeologico, che si avvalgono, se occorre, del supporto tecnico del Servizio minerario.</p>		<p>La disposizione ha chiarito il coordinamento delle attività ispettive della Provincia.</p>

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p>Art. 32 Sistemazione del suolo e ripristino ambientale dei luoghi</p> <p>Casi di esecuzione di lavori di ricerca e di coltivazione di cava o di realizzazione di discarica per scarti derivanti dall'attività estrattiva del porfido o installazione o realizzazione di strutture o impianti senza la prescritta autorizzazione o concessione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sanzione amministrativa • esecuzione a sue spese i lavori occorrenti per la sistemazione del suolo o il ripristino ambientale dei luoghi. <p>Procedura per la sistemazione e il ripristino in mancanza di autorizzazione o concessione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ordinanza comunale, emessa dopo aver acquisito il parere del Comitato cave. • programma di sistemazione dei luoghi • esecuzione d'ufficio. <p>Gli impianti o le strutture:</p> <ul style="list-style-type: none"> • possono essere sanati e quindi mantenuti in posto a seguito di autorizzazione; in tale caso, fermo restando l'obbligo di prestare la cauzione determinata dal comitato cave, al comune è preventivamente versato un importo pari a quello della cauzione stessa; • se sono invece autorizzabili ai sensi della disciplina in materia urbanistica, restano ferme le sanzioni disposte da tale normativa. <p>Il comune emette l'ordinanza prevista anche quando, alla scadenza dell'autorizzazione o della concessione, non sono stati realizzati i programmi di sistemazione del suolo o di ripristino ambientale, compresi i casi nei quali non sono stati rimossi gli impianti e le strutture.</p> <p>In caso di mancata esecuzione dell'ordinanza, il comune provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente, anche utilizzando la cauzione versata.</p> <p>La somma necessaria per l'esecuzione d'ufficio, risultante da un'apposita perizia, è introitata con la procedura prevista per la riscossione delle entrate patrimoniali.</p>	<p>A seguito dell'attività di vigilanza svolta nel periodo 2007-2014 mediante n. 2.128 sopralluoghi, non sono risultati casi di cave coltivate senza autorizzazione.</p>	

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p>Art. 33 Concessioni vigenti</p> <p>Le concessioni vigenti alla data di entrata in vigore di questa legge ai sensi dell'articolo 23, quarto comma, della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 (Disciplina dell'attività di ricerca e di coltivazione delle cave e torbiere nella provincia autonoma di Trento), mantengono la loro validità fino al completamento della coltivazione del volume definito dal comune, entro il 28 febbraio 2010, con proprio provvedimento che definisce il volume riferito all'area in concessione alla data di entrata in vigore di questa legge, tenendo conto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • delle previsioni del piano cave • delle condizioni di sicurezza delle coltivazioni • della stabilità del suolo <p>e stabilisce conseguentemente il termine finale di coltivazione, che non è prorogabile.</p> <p>Il comune stabilisce il termine finale sulla base:</p> <ul style="list-style-type: none"> • delle quantità medie estratte dalle ditte negli ultimi cinque anni • tenendo conto degli investimenti effettuati dalle stesse, anche per il miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro. <p>Se entro il 28 febbraio 2010 il comune non definisce il volume da coltivare, la Giunta provinciale, previa diffida a provvedere, nomina un commissario che adotta il relativo provvedimento.</p> <p>Sulla base del provvedimento di definizione del volume, il comune:</p> <ul style="list-style-type: none"> • provvede all'aggiornamento delle concessioni e dei relativi disciplinari • prevede, con apposita clausola, i livelli occupazionali da mantenere per la durata della concessione. <p>Oltre che nei casi previsti dall'articolo 28, la decadenza può essere dichiarata, previa diffida, quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la quantità di materiale estratto annualmente dal concessionario è inferiore al 40 per cento della media annua calcolata con riferimento al volume di materiale da coltivare stabilito nel 	<p>Ad oggi tutti i comuni interessati hanno provveduto ad adottare il provvedimento di determinazione delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore delle legge provinciale già affidate ai sensi delle normativa previgente.</p>	<p>Il termine per l'adozione dei provvedimenti, inizialmente fissato in 2 anni dall'entrata in vigore della legge, è stato modificato con la legge provinciale n. 14 del 2009 che ha stabilito la nuova scadenza al 28 febbraio 2010.</p> <p>La disposizione ha consentito di governare la fase transitoria per l'applicazione delle norme nella quale si sono presentate le seguenti criticità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • due procedure di infrazione della Comunità Europea; • invito ad adempiere ex art. 82, comma 1, DP Reg n. 3/L del 2005, ai comuni inadempienti; • nomina del commissario ad acta nel comune di Baselga di Pinè; • richieste di ritiro dei provvedimenti, in via di autotutela: comuni di Albiano e Fornace; • numerosi ricorsi da aprte delle ditte concessionarie al TRGA di Trento. <p>Il TRGA di Trento ha avallato, con proprie sentenze, l'impianto normativo della PAT.</p>

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p>provvedimento;</p> <ul style="list-style-type: none"> o, comunque, quando la ridotta attività estrattiva compromette la coltivazione delle cave presenti in aree limitrofe o compromette il mantenimento dei livelli occupazionali previsti, fatta eccezione per l'ipotesi in cui tali livelli, in ragione di motivate e dimostrabili difficoltà economiche del concessionario, sono ridotti, previo confronto con le organizzazioni sindacali, rispetto a quelli determinati; in quest'ultimo caso il concessionario comunica tempestivamente al comune la riduzione dei livelli e le ragioni che la giustificano. <p>Fino alla data di aggiornamento delle concessioni, la coltivazione delle aree è comunque consentita nel limite del volume previsto dalla concessione.</p> <p>Resta ferma l'osservanza della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e del relativo regolamento di esecuzione se il provvedimento del comune adottato ai sensi del comma 1 comporta modificazioni o al progetto per le quali si renda necessaria la sottoposizione alle procedure di verifica o di valutazione d'impatto ambientale.</p>		
<p><i>Art. 34</i> <i>Progetto unitario di coltivazione di aree di proprietà comunale</i></p> <p>Per garantire il miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro e delle condizioni ambientali conseguenti a una corretta e razionale coltivazione del giacimento, il comune:</p> <ul style="list-style-type: none"> può approvare, di propria iniziativa o su domanda degli interessati e previo parere favorevole del comitato cave, un progetto unitario per la coltivazione di aree contigue oggetto di concessioni diverse con conseguente adeguamento dei disciplinari di concessione e, se necessario, dei singoli progetti di coltivazione; può autorizzare, con apposito provvedimento, i singoli concessionari a unirsi in forma di consorzio o di società per 	<p>La disposizione non ha mai trovato attuazione</p>	

<i>Previsioni normative</i>	<i>Verifica dell'attuazione</i>	<i>Evidenze e criticità riscontrate</i>
<p>e eseguire unitariamente i lavori di scavo e di prima lavorazione; il consorzio o la società deve essere partecipata esclusivamente dai titolari delle concessioni, ognuno per una quota determinata in proporzione al valore del giacimento in concessione con le modalità previste dai disciplinari di concessione; in tal caso il comune può condizionare il rilascio della predetta autorizzazione alla stipulazione di un'apposita convenzione tra i soggetti titolari delle singole concessioni e il comune con la quale sono determinate anche le modalità per il pagamento del canone.</p> <p>Se il progetto unitario comporta modifiche o ai singoli progetti di coltivazione per le quali si renda necessaria la sottoposizione alle procedure di verifica o di valutazione d'impatto ambientale, resta ferma l'osservanza della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e del relativo regolamento di esecuzione.</p> <p>Questo articolo può trovare applicazione anche per concessioni che interessano aree ricadenti in comuni diversi, previa convenzione tra i comuni medesimi. In tal caso il progetto unitario è approvato da ciascuno dei comuni interessati.</p> <p>Nel caso di approvazione di un progetto unitario il contributo previsto non è dovuto per un periodo di due anni.</p> <p>L'esenzione non si applica per i progetti unitari che riguardano anche concessioni che hanno già usufruito dell'esenzione.</p>		

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p>Art. 35 <i>Canone di concessione per le cave di porfido di proprietà comunale</i></p> <p>La Giunta provinciale, su proposta della commissione tecnica per la determinazione dei canoni, definisce con propria deliberazione i criteri per il calcolo e l'aggiornamento del canone al metro cubo del materiale estratto dalle cave di porfido di proprietà comunale, escluse quelle concesse mediante asta pubblica, licitazione privata o trattativa privata fissando, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i parametri che contribuiscono a individuare la resa del materiale, tenendo conto anche della resa del materiale di scarto; • la percentuale unica per tutti i comuni interessati del valore del materiale estratto ai fini della determinazione del canone; • il canone minimo per lotto, allo scopo di garantire comunque un congruo introito ai comuni anche nel caso di escavazioni annuali di modesta entità. <p>Il canone è soggetto alle variazioni del costo della vita come risulta dai dati dell'Istituto centrale di statistica (ISTAT).</p> <p>I comuni competenti per territorio applicano i nuovi criteri a decorrere dall'anno successivo all'adozione della deliberazione o dal suo aggiornamento.</p>	<p>La Giunta provinciale:</p> <ul style="list-style-type: none"> → con deliberazione n. 2319 di data 26 ottobre 2007, ha approvato i criteri per il calcolo e l'aggiornamento del canone; → con deliberazione n. 3307 di data 19 dicembre 2008, ha modificato la precedente deliberazione n. 2319/2007; → con deliberazione n. 3172 di data 22 dicembre 2009, ha modificato la precedente deliberazione n. 3307/2008. <p>La Commissione ha stabilito il valore della percentuale unica per tutti i Comuni del porfido del valore del materiale estratto ai fini della determinazione del canone, di cui al comma 2, che a regime deve essere del 14%. Sono previste possibili riduzioni per le aree decentrate (comuni di Capriana e Cembra) fino a cinque punti percentuali.</p>	<p>La individuazione dei criteri per il calcolo e l'aggiornamento del canone dovuto hanno consentito di favorire la standardizzazione, e l'omogeneità nelle scelte delle diverse amministrazioni comunali interessate.</p>

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p>Art. 36 <i>Commissione tecnica per la determinazione dei canoni</i></p> <p>Per determinare i criteri per il calcolo e l'aggiornamento del canone al metro cubo del materiale estratto dalle cave di porfido di proprietà comunale è istituita una commissione tecnica nominata dalla Giunta provinciale e composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • due esperti in materia mineraria e un esperto in materia economico-finanziaria designati dalla Giunta provinciale; • due esperti in materia mineraria e un esperto in materia economico-finanziaria designati dal Consiglio delle autonomie locali, sentite le amministrazioni comunali nei cui territori ricadono la maggior parte delle cave di porfido di proprietà comunale in attività; • due esperti in materia designati dall'organizzazione più rappresentativa degli imprenditori del settore. <p>Non può essere nominato componente della commissione chi ha interesse proprio in concessioni di cave pubbliche.</p> <p>Le funzioni di presidente e di vicepresidente sono esercitate rispettivamente da uno degli esperti in materia mineraria e dall'esperto in materia economico-finanziaria nominati dalla Giunta provinciale.</p> <p>Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Servizio minerario.</p> <p>Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.</p> <p>Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.</p> <p>Ai componenti della commissione tecnica sono corrisposti, se spettanti, i compensi e i rimborsi previsti dalla normativa provinciale vigente in materia.</p> <p>La commissione dura in carica per il periodo corrispondente alla legislatura.</p>	<p>La Giunta provinciale:</p> <ul style="list-style-type: none"> → con deliberazione n. 1109 di data 30 maggio 2007, ha nominato la commissione tecnica per la XIV legislatura; → con deliberazione n. 103 di data 2 febbraio 2015, ha nominato la commissione tecnica per la XV legislatura. 	

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p>Art. 37 <i>Altre disposizioni transitorie</i></p> <p>Le disposizioni transitorie riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'ultrattività del piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali approvato ai sensi della legge provinciale n. 6 del 1980 fino all'approvazione del piano cave previsto dall'articolo 3, disponendo che le varianti al piano vigente sono effettuate secondo la nuova disciplina; • l'applicazione delle disposizioni relative al coordinamento del piano cave con altri strumenti di pianificazione (art. 5, comma 1) anche con riguardo ai piani regolatori generali vigenti alla data di entrata in vigore di questa legge (alla situazione vigente prima dell'entrata in vigore della nuova legge provinciale); • l'applicazione, fino all'entrata in vigore degli strumenti di pianificazione redatti in conformità al nuovo piano urbanistico provinciale, delle disposizioni relative alle determinazioni in materia di tutela paesaggistico-ambientale e di vincolo idrogeologico anche per i territori (<i>di cui all'articolo 1, primo comma, lettera a) della legge provinciale 6 settembre 1971, n. 12 Tutela del paesaggio</i>) non ricadenti nelle aree d'interesse ambientale (<i>di cui all'articolo 9, comma 3, lettera b), di questa legge</i>) come individuati nelle planimetrie (<i>di cui all'articolo 1, primo comma, numero 1), lettera b), della legge provinciale 12 settembre 1967, n. 7 Approvazione del piano urbanistico provinciale</i>) • la decorrenza del contributo per l'attività di cava a partire dal 1° gennaio 2013; • l'applicazione della previgente disciplina della legge n. 6 del 1980 ai procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore nuova della legge provinciale, salvo quanto diversamente disposto da questa legge e fino alla approvazione dei provvedimenti relativi alla adozione del disciplinare redatto sulla base di un modello-tipo approvato dalla Giunta provinciale previo parere del comitato cave, alla modalità di presentazione delle domande e della documentazione, alla individuazione delle violazioni amministrative che possono essere regolarizzate mediante 		

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p>pagamento della sanzione ridotta;</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'assoggettamento alla presente legge delle cave ricadenti nelle aree destinate a parco naturale provinciale, con le prescrizioni e le modalità fissate (articolo 44, comma 4, lettera d) della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette). Nei parchi ..sono vietati: l'apertura di nuove cave, miniere e discariche; per quelle in esercizio il piano fissa le prescrizioni e le modalità per la loro coltivazione, per quanto concerne la loro massima estensione sia territoriale che temporale e volumetrica, prevedendo un eventuale indennizzo nel caso di cessazione o di diminuzione del reddito derivanti dall'imposizione di limitazioni o vincoli sull'attività di coltivazione che non siano già fissati da altre leggi, sulla base di apposite perizie di stima; • la possibilità, per le discariche necessarie per lo smaltimento del materiale di scarto derivante dall'attività estrattiva del porfido autorizzate ai sensi della legge provinciale n. 6 del 1980, di proseguire ed essere autorizzate fino al loro esaurimento, ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 di questa legge, in quanto compatibili; • l'applicazione, anche alle autorizzazioni rilasciate antecedentemente alla data di entrata in vigore di questa legge, di quanto previsto in tema di proroga dell'autorizzazione dall'articolo 7, comma 5. 		
<p><i>Art. 38</i> <i>Regolamento di esecuzione</i></p> <p>Le disposizioni di attuazione di questa legge sono emanate con regolamento, da sottoporre al parere preventivo della competente commissione permanente del Consiglio provinciale entro sei mesi dall'entrata in vigore di questa legge.</p>	<p>Il regolamento è stato adottato con Decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2013, n. 24-126/Leg.</p>	<p>Il regolamento si riferisce alla sola attuazione dell'articolo 15 (relativo alla determinazione del contributo di cava)</p>

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p><i>Art. 39</i> <i>Abrogazioni</i></p> <p><i>sono abrogate le seguenti disposizioni:</i></p> <p>a) legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6; b) articolo 17 della legge provinciale 25 gennaio 1982, n. 3; c) articolo 11 (Interventi relativi all'utilizzo di materiale di risulta porfirico) della legge provinciale 17 ottobre 1986, n. 28; d) articoli 8, 9 e 10 della legge provinciale 18 febbraio 1988, n. 6 (Interventi per il settore minerario nel Trentino); e) legge provinciale 11 marzo 1993, n. 7; f) capo I della legge provinciale 16 dicembre 1993, n. 42; g) capo XII della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3; h) articolo 28 della legge provinciale 11 marzo 2005, n. 3; i) articolo 64, comma 4, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti).</p>		
<p><i>Art. 40</i> <i>Sostituzione dell'articolo 4 (Tutela delle acque minerali e termali prive di concessione) e inserimento dell'articolo 4 bis (Contributo per l'esercizio dell'attività di miniera) alla legge provinciale 18 febbraio 1988, n. 6 (Interventi per il settore minerario nel Trentino).</i></p> <p>Il testo delle modificazioni è riportato in quest'ultima legge.</p>		

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p><i>Art. 41</i> <i>Disposizioni finanziarie</i></p> <p>Per i fini di cui agli articoli 23, comma 4 e 40, comma 1, è autorizzata la spesa di 230.000 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2007 e 2008. Per il triennio 2006-2008 alla copertura delle ulteriori nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella A. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede secondo le previsioni del bilancio pluriennale della Provincia. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).</p>		

INDICAZIONI DEL TAVOLO DI COORDINAMENTO

Fasi e Termine per la presentazione della Relazione conclusiva

.....
.....
.....